

XVIII LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

## INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (III-IV Camera e 3 <sup>a</sup> -4 <sup>a</sup> Senato) .	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X) . . . . .	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (IX e XI) . . . . .	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (X e XIII) . . . . .	»	8
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) . . . . .	»	9
GIUSTIZIA (II) . . . . .	»	16
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) . . . . .	»	24
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) . . . . .	»	25
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) . . . . .	»	26
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE . . . . .	»	42
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	44
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO . . . . .	»	45
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI GIU- LIO REGENI . . . . .	»	47

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Coraggio Italia: CI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-L'Alternativa c'è: Misto-L'A.C'È; Misto-MAIE-PSI-Facciamoeco: Misto-MAIE-PSI-FE; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-NcI-USEI-R-AC; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Azione-+Europa-Radicali Italiani: Misto-A-+E-RI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE» .....	<i>Pag.</i>	49
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	51

## COMMISSIONI RIUNITE

**III (Affari esteri e comunitari)  
e IV (Difesa)  
della Camera dei deputati  
e 3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione)  
e 4<sup>a</sup> (Difesa)  
del Senato della Repubblica**

---

### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Rappresentante civile della NATO in Afghanistan, Amb. Stefano Pontecorvo,  
sulla crisi in Afghanistan e sui possibili scenari successivi ..... 3

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 21 settembre 2021.*

**Audizione del Rappresentante civile della NATO in  
Afghanistan, Amb. Stefano Pontecorvo, sulla crisi in  
Afghanistan e sui possibili scenari successivi.**

L'audizione informale è stata svolta dalle  
11 alle 12.50.

## COMMISSIONI RIUNITE

### VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (atto n. 292) di rappresentanti di Coordinamento Free, T&E (Federazione Europea per il Trasporto e l'ambiente Transport & Environment) e WWF ..	4
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (atto n. 291) e dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (atto n. 292) di rappresentanti di Coalizione Articolo 9, Greenpeace, Kyoto Club, Legambiente e Mare Vivo .....	4
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (atto n. 291), di rappresentanti dell'Associazione Medici per l'ambiente – ISDE Italia, Alleanza cooperative settore pesca, Assobioplastiche (Associazione Italiana delle Bioplastiche e dei Materiali Biodegradabili e Compostabili), Biorepack, Consorzio C.A.R.P.I., Cisambiente, Confcommercio, Alleanza delle cooperative italiane, CONFIDA, Confindustria, Copagri, Federazione carta e grafica, Federazione gomma plastica (UNIONPLAST) e PlasticsEurope Italia-Federchimica .....	4

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 21 settembre 2021.*

**Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (atto n. 292) di rappresentanti di Coordinamento Free, T&E (Federazione Europea per il Trasporto e l'ambiente Transport & Environment) e WWF.**

Le audizioni si sono svolte dalle 9.40 alle 10.15.

**Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante**

**attuazione della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (atto n. 291) e dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (atto n. 292) di rappresentanti di Coalizione Articolo 9, Greenpeace, Kyoto Club, Legambiente e Mare Vivo.**

Le audizioni si sono svolte dalle 10.15 alle 10.50.

**Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (atto n. 291), di rappresen-**

tanti dell'Associazione Medici per l'ambiente - ISDE Italia, Alleanza cooperative settore pesca, Assobioplastiche (Associazione Italiana delle Bioplastiche e dei Materiali Biodegradabili e Compostabili), Biorepack, Consorzio C.A.R.P.I., Cisambiente, Confcommercio, Alleanza delle cooperative

italiane, CONFIDA, Confindustria, Copagri, Federazione carta e grafica, Federazione gomma plastica (UNIONPLAST) e PlasticsEurope Italia-Federchimica.

Le audizioni si sono svolte dalle 10.50 alle 13.

## COMMISSIONI RIUNITE

### IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE:

Sulla pubblicità dei lavori delle Commissioni riunite ..... 6

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del presidente esecutivo, dottor Alfredo Altavilla, e dell'amministratore delegato di Italia Trasporto Aereo spa, dottor Fabio Lazzerini, sul piano industriale della società ... 7

##### COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

*Martedì 21 settembre 2021. — Presidenza della presidente della IX Commissione, Raffaella PAITA.*

##### La seduta comincia alle 12.10.

##### Sulla pubblicità dei lavori delle Commissioni riunite.

Raffaella PAITA, *presidente*, comunica che nelle ultime ore sono pervenute alle Presidenze numerose richieste da parte di cittadini in ordine alla trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati dell'audizione del presidente esecutivo, dottor Alfredo Altavilla, e dell'amministratore delegato, dottor Fabio Lazzerini, di Italia Trasporto Aereo Spa sul piano industriale della società.

Al riguardo ricorda che, sulla base del parere della Giunta per il Regolamento del 26 giugno 2013, ciascuna Commissione può disporre, d'intesa con la Presidenza della Camera, la trasmissione sulla *web-tv* delle sedute dedicate ad audizioni informali solo previa acquisizione del consenso del soggetto audito.

Con riferimento all'audizione odierna, fa presente che gli auditi non hanno prestato il proprio consenso a detta trasmissione, che, pertanto, non potrà avere luogo.

Segnala, infine, ai colleghi che potranno porre eventuali questioni circa il mancato assenso alla trasmissione sulla *web-tv* anche agli auditi quando si passerà alla loro audizione informale.

Davide GARIGLIO (PD), ringraziando le presidenti per l'impegno profuso e pur riconoscendo che la disciplina regolamentare subordina la trasmissione delle audizioni informali sulla *web-tv* della Camera dei deputati al consenso degli auditi, non di meno auspica un ripensamento da parte dei vertici di Italia Trasporto Aereo Spa, data l'importanza dell'argomento in discussione, che coinvolge l'interesse di una pluralità di soggetti. Si riserva dunque di porre nuovamente la questione agli interessati in sede di audizione.

Stefano FASSINA (LEU), pur prendendo atto di quanto previsto dalla disciplina regolamentare della Camera, ritiene incomprensibile il rifiuto dei rappresentanti di Italia Trasporto Aereo Spa, società interamente partecipata dallo Stato e non quo-

tata in borsa, di consentire la trasmissione dell'audizione sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Auspica, pertanto, che gli auditi forniscano chiarimenti sulla loro scelta di limitare la pubblicità dei lavori delle Commissioni, sottolineando che, in ogni caso, la loro reticenza conferma il suo giudizio negativo sul comportamento della società in questo delicato passaggio.

Marco SILVESTRONI (FDI), associandosi ai colleghi Gariglio e Fassina, ritiene necessario pretendere assoluta trasparenza da una società pubblica. Pertanto, pur tenendo conto che la disciplina regolamentare consente ai soggetti auditi di rifiutare il proprio consenso alla trasmissione dell'audizione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati, ritiene doveroso per i vertici di Italia Trasporto Aereo Spa consentire la più ampia conoscenza dei loro programmi e delle loro decisioni, soprattutto a coloro che, come i lavoratori, ne subiranno le conseguenze.

Luciano CANTONE (M5S), a nome del suo gruppo, si associa all'auspicio che le presidenti verifichino ancora una volta l'eventuale disponibilità degli auditi a consentire un'adeguata pubblicità dell'audizione, incentrata su temi di estrema importanza, la cui conoscenza, altrimenti, rimarrebbe preclusa ai soggetti interessati, in primo luogo, ai lavoratori e ai sindacati.

Raffaella PAITA, *presidente*, ringraziando i colleghi intervenuti, sottolinea la necessità per la presidenza delle Commissioni riunite di garantire il pieno rispetto della disciplina che regola la pubblicità dei lavori delle Commissioni. Assicura di avere insistito, insieme alla presidente Mura, anche negli ultimi minuti per invitare i vertici di Italia Trasporto Aereo Spa a ritornare sulle proprie decisioni. Per tale motivo e per consentire la massima trasparenza, la presidenza delle Commissioni ha stabilito di rendere comunicazioni formali sulla pubblicità dei lavori delle Commissioni stesse prima dello svolgimento dell'audizione, in modo da permettere ai colleghi di intervenire e lasciare agli atti la propria posizione rispetto alla questione.

**La seduta termina alle 12.15.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 21 settembre 2021.*

**Audizione del presidente esecutivo, dottor Alfredo Altavilla, e dell'amministratore delegato di Italia Trasporto Aereo spa, dottor Fabio Lazzerini, sul piano industriale della società.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.15 alle 14.25.

## COMMISSIONI RIUNITE

### X (Attività produttive, commercio e turismo) e XIII (Agricoltura)

---

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Confcommercio, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53 in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari (atto n. 280) ..... 8

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 21 settembre 2021.*

**Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Confcommercio, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53 in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari (atto n. 280).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.10.



## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

DL 117/2021: Disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021. C. 3269 Governo (Seguito esame e rinvio) .....	9
ALLEGATO (Proposte emendative presentate) .....	13

#### SEDE REFERENTE

Martedì 21 settembre 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo Sibilìa.

#### La seduta comincia alle 13.10.

**DL 117/2021: Disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021.**

**C. 3269 Governo.**

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 settembre 2021.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i deputati possono partecipare in videoconferenza all'odierna seduta.

Ricorda che l'avvio della discussione in Assemblea sul provvedimento dovrebbe aver luogo nella giornata di martedì 5 ottobre

prossimo; pertanto, l'esame in sede referente dovrà concludersi entro la settimana in corso.

Avverte che sono state presentate 22 proposte emendative (*vedi allegato*) al provvedimento.

Ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative non strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale e

di alcuni richiami del Presidente della Repubblica.

In tale contesto ricorda, in particolare, che la Corte costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 147 del 2019, ha ribadito che «l’inserimento di norme eterogenee rispetto all’oggetto o alla finalità del decreto-legge, determina la violazione dell’articolo 77, secondo comma, Cost. ».

Per quanto riguarda l’oggetto del decreto-legge, che affronta, con esclusivo riferimento alle consultazioni elettorali dell’anno 2021, un ambito materiale molto circoscritto e specifico, segnala come esso: disponga che l’elettore provveda ad inserire personalmente la scheda nell’urna; disponga in ordine alla costituzione di apposite sezioni elettorali nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19, ovvero di seggi speciali nei comuni privi di sezione ospedaliera; disciplini l’esercizio del voto presso il proprio domicilio per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19; istituisca nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale per le consultazioni elettorali dell’anno 2021; preveda che le operazioni elettorali dell’anno 2021 si svolgano nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati.

Inoltre, il provvedimento interviene su un particolare aspetto della disciplina sull’elezione dei Comitati degli italiani all’estero (COMITES), prevedendo l’applicazione, fino al 31 dicembre 2021, di specifiche previsioni sulle sottoscrizioni per la presentazione delle liste.

Rileva quindi come il decreto-legge non operi un generale ridisegno a regime della disciplina elettorale, né incida sulla disciplina delle cariche oggetto delle consultazioni, e si riferisca comunque, per gli aspetti sopra ricordati, solo alle consultazioni elettorali previste nel 2021.

Alla luce di tali criteri, sono state pertanto considerate inammissibili le seguenti proposte emendative, in quanto attinenti a

materie non oggetto, in alcun modo, dell’intervento legislativo:

Montaruli 1.1, limitatamente al comma 1-ter, nel quale si stabilisce a regime che la Repubblica riconosce la lingua italiana dei segni quale lingua della comunità sorda e garantisce la piena accessibilità dei seggi anche attraverso forme di video-interpretariato;

Montaruli 1.3, il quale interviene, a regime, sul testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione dalla Camera dei deputati, relativamente al termine entro il quale l’atto di designazione dei rappresentanti di lista deve essere presentato ai singoli presidenti delle sezioni elettorali;

Borghese 5.6, il quale prevede, nell’ambito delle elezioni per il rinnovo dei COMITES, che la certificazione verde Covid-19 sia rilasciata anche ai cittadini italiani iscritti all’AIRE;

Siragusa 5.8, il quale stabilisce che il Ministro degli affari esteri riferisca sull’esito della sperimentazione del voto elettronico, nell’ambito delle elezioni per il rinnovo dei COMITES;

Siragusa 5.9, il quale interviene, con norma a regime, sulle modalità di voto per il rinnovo dei COMITES, prevedendo la possibilità di utilizzare il voto elettronico, ovvero la votazione per corrispondenza già prevista in materia, rinviando altresì a un regolamento del Ministro degli affari esteri le modalità di votazione elettronica e quelle di scrutinio dei voti;

Siragusa 5.7, in quanto modifica, a regime, un atto normativo di natura secondaria, il regolamento di cui al DPR n. 395 del 2003, relativamente alle modalità di esposizione delle liste dei candidati presso i consolati, nell’ambito delle elezioni per il rinnovo dei COMITES; al riguardo ricorda infatti come il paragrafo 5.2 della Circolare del Presidente della Camera 10 gennaio 1997 sull’istruttoria legislativa nelle Commissioni, stabilisca che

devono essere dichiarati inammissibili, tra gli altri, gli emendamenti che modificano in modo frammentario e parziale disposizioni contenuti in atti normativi non aventi forza di legge;

Ferrari 5.01, il quale introduce, a regime, l'esenzione dall'imposta di bollo per atti, documenti, istanze, contratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richieste da movimenti e partiti politici;

Raffaelli 5.02, il quale interviene con norma a regime sulla disciplina relativa al limite dei mandati consecutivi che possono essere ricoperti dai sindaci e dai presidenti di provincia, consentendo di ricoprire un terzo mandato se uno dei due precedenti ha avuto una durata inferiore a 3 anni;

Raffaelli 5.03, il quale interviene con norma a regime sulla disciplina relativa al limite dei mandati consecutivi che possono essere ricoperti dai sindaci e dai presidenti di provincia, stabilendo che non si intendono come consecutivi i mandati interrotti da periodi di gestione commissariale;

Magi 5.04, il quale reca una norma di interpretazione autentica volta a comprendere anche i *referendum* ordinari annunciati entro il 30 settembre 2021 nella previsione di cui all'articolo 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 52 del 2021, che ha differito di un mese i termini del procedimento referendario dinanzi all'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione e dinanzi alla Corte costituzionale, indicati dagli articoli 32 e 33 della legge n. 352 del 1970.

Avverte quindi che il termine per la presentazione dei ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità testé pronunciati è fissato alle ore 18 di oggi.

Riccardo MAGI (MISTO-A-+E-RI), intervenendo da remoto, richiama l'attenzione sulla questione sottesa al suo articolo aggiuntivo 5.04, testé dichiarato inammissibile, rilevando come esso sia volto a in-

tervenire sul procedimento referendario al fine di porre rimedio a una situazione di palese incostituzionalità determinata dal fatto che, in virtù di quanto stabilito dall'articolo 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 52 del 2021, il termine per il deposito delle richieste di *referendum* è differito di un mese, vale a dire al 30 ottobre, limitatamente ai quesiti annunciati nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 15 giugno, mentre per i quesiti annunciati a partire dal 16 giugno resta fermo il termine ordinario del 30 settembre, previsto dall'articolo 32 della legge n. 352 del 1970.

Rivolge dunque un appello al Governo affinché assuma un'iniziativa volta a sanare tale situazione inaccettabile, o, in alternativa, ai rappresentanti dei gruppi, auspicando che un eventuale consenso unanime possa consentire di discutere in questa sede la proposta emendativa.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, dopo aver fatto presente che il giudizio di inammissibilità delle proposte emendative è basato, come sempre, su una valutazione di tipo esclusivamente tecnico, svolta nel rispetto delle norme regolamentari e della prassi, ritiene opportuno non entrare nel merito politico della questione testé posta dal deputato Magi.

Rileva, quindi, come l'ipotesi, prospettata dal deputato Magi, di raggiungere un consenso unanime dei presidenti di gruppo in merito ad un'eventuale estensione del perimetro di esame del provvedimento – suscettibile di consentire la discussione della proposta emendativa – dovrebbe rappresentare una mera eccezione di carattere straordinario, considerato che, altrimenti, laddove si affermasse una prassi in tal senso, la valutazione di ammissibilità degli emendamenti da parte della Presidenza rischierebbe di diventare superflua e di perdere la sua importante connotazione di tipo tecnico. Ritiene, in ogni caso, che tale ipotesi potrà essere presa in considerazione solo nel momento in cui dovesse effettivamente registrarsi un orientamento unanime dei gruppi su tale questione.

Stefano CECCANTI, *relatore*, giudica fondata la questione posta dal deputato Magi, ma ritiene che non sia praticabile una soluzione in questa sede, in quanto non vi sono i tempi per intervenire entro la scadenza del termine del 30 settembre e l'ipotesi di una proroga del termine successiva alla scadenza sarebbe problematica.

Ritiene, pertanto, che la questione prospettata possa essere risolta soltanto con un'iniziativa del Governo.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

**La seduta termina alle 13.20.**

## ALLEGATO

**DL 117/2021: Disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021. C. 3269 Governo.****PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

## ART. 1.

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

**1.2.** Prisco, Montaruli.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* Per le medesime finalità del presente decreto, i seggi sono fruibili per i cittadini soggetti a tutte le tipologie di disabilità, nel rispetto delle norme di distanziamento e garantendo al contempo la piena comprensione delle modalità di voto.

*1-ter.* La Repubblica riconosce la lingua italiana dei segni (LIS) quale lingua propria della comunità sorda e delle loro famiglie e garantisce la piena accessibilità ai seggi anche attraverso forme di video-interpretariato.

**1.1.** Montaruli, Prisco.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 25 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: « la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione » sono sostituite dalle seguenti: « nei giorni seguenti, fino al termine delle operazioni di voto ».

**1.3.** Montaruli, Donzelli, Prisco.

## ART. 2.

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

*b-bis)* le disposizioni di cui alla lettera b) si applicano anche a tutte le strutture sanitarie residenziali operanti sul territorio nazionale.

**2.1.** Lapia.

*Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

*b-bis)* le disposizioni di cui alla lettera b) si applicano anche alle strutture sanitarie con meno di 100 posti letto.

**2.2.** Lapia.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

*8-bis.* Sono comunque assicurate, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto.

**2.3.** Prisco, Montaruli.

## ART. 3.

*Al comma 2, alinea, sostituire le parole: e il quinto giorno con le seguenti: e l'ultimo giorno.*

**3.3.** Prisco, Montaruli.

*Al comma 2, alinea, sostituire le parole: e il quinto giorno con le seguenti: e il secondo giorno.*

**3.2.** Prisco, Montaruli.

*Al comma 2, alinea, sostituire le parole: e il quinto giorno con le seguenti: e il terzo giorno.*

**3.1.** Prisco, Montaruli.

#### ART. 5.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**5.1.** Borghese, Tasso, Longo.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: è esente da autenticazione, se.*

**5.2.** Borghese, Tasso, Longo.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: corredata di copia non autenticata con le seguenti: corredata di copia autenticata.*

**5.3.** Borghese, Tasso, Longo.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il comitato elettorale circoscrizionale può dichiarare nulle le sottoscrizioni delle liste di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 23 ottobre 2003, n. 286, che presentano ragionevoli dubbi di autenticità.*

**5.4.** Borghese, Tasso, Longo.

*Al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il comitato elettorale circoscrizionale può dichiarare nulle le sottoscrizioni che presentano difformità palesi tra la firma sul documento di identità e la sottoscrizione delle liste di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 23 ottobre 2003, n. 286.*

**5.5.** Borghese, Tasso, Longo.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*b-bis) la certificazione verde COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 57, è rilasciata anche ai cittadini italiani*

iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, che hanno completato il ciclo vaccinale come previsto nel Paese di residenza. Il Ministro della salute provvede, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad aggiornare il sistema informatico per il rilascio della certificazione verde COVID-19.

**5.6.** Borghese, Tasso, Longo.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*b-bis) il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale riferisce sull'esito della sperimentazione del voto elettronico, entro trenta giorni dallo svolgimento delle elezioni alle competenti Commissioni parlamentari.*

**5.8.** Siragusa.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (Comites) sono svolte, a scelta dell'elettore, mediante l'utilizzo del voto elettronico o con modalità di votazione per corrispondenza e di scrutinio di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, e al decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 118.*

*1-ter. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, entro sei mesi dalla data di elezione dei Comites per le elezioni successive a quelle del 2021, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui sono stabilite le modalità di votazione elettronica e lo scrutinio dei seggi nel rispetto dei principi di personalità e di segretezza del voto. Con il medesimo regolamento è stabilita la disciplina delle operazioni di scrutinio nel rispetto dei principi di segretezza del voto. Il regolamento di cui al periodo precedente è emanato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia che si*



pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso il parere di rispettiva competenza il regolamento può essere adottato.

*1-quater.* Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale riferisce entro trenta giorni dallo svolgimento delle elezioni dei Comites 2021 alle competenti Commissioni parlamentari sull'esito della sperimentazione del voto elettronico.

**5.9.** Siragusa.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Al comma 6 dell'articolo 13, del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e le pubblica sul portale del consolato ».

**5.7.** Siragusa.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

*Art. 5-bis.*

*(Esenzione imposta di bollo)*

1. All'Allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, articolo 27-ter, è premesso il seguente periodo: « Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da movimenti o partiti politici, nonché ».

**5.01.** Ferrari, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

*Art. 5-bis.*

*(Proroga della durata in carica di sindaco)*

1. All'articolo 51, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267, le parole: « due anni, sei mesi e un giorno » sono sostituite dalle seguenti: « tre anni ».

**5.02.** Raffaelli, Morrone, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

*Art. 5-bis.*

*(Interruzione della decorrenza dei termini per la ricandidatura)*

1. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Non si intendono consecutivi i mandati interrotti da periodi di gestione commissariale ».

**5.03.** Raffaelli, Morrone, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

*Art. 5-bis.*

*(Interpretazione autentica dell'articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52)*

1. L'articolo 11, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si interpreta, anche tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, che ha disposto l'ulteriore proroga dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 fino al 31 dicembre 2021, nel senso che il differimento di un mese dei termini previsti dagli articoli 32 e 33, commi primo e quarto, della legge n. 352 del 1970, trova applicazione anche per le richieste di referendum previsto dall'articolo 75 della Costituzione annunciate nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 settembre 2021.

**5.04.** Magi, Baldino.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Valeria Montaruli, presidente del Tribunale per i Minorenni di Potenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 306 Meloni e C. 2599 Carfagna, recanti modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 49, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano .....	16
Audizione informale, in videoconferenza, di Michela Nacca, Presidente dell'Associazione <i>Maison Antigone</i> , nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2102 Bazoli, C. 2264 Locatelli, C. 2796 Bellucci, C. 2897 Ascari, C. 2937 Giannone e C. 3148 Boldrini, in materia di Modifiche al codice civile e alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento dei minori .....	16
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Sui lavori della Commissione .....	17
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI. Atto n. 275 ( <i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	17
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI. Atto n. 271 ( <i>Seguito esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	23

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 21 settembre 2021.*

**Audizione informale, in videoconferenza, di Valeria Montaruli, presidente del Tribunale per i Minorenni di Potenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 306 Meloni e C. 2599 Carfagna, recanti modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 49, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.40 alle 10.55.

**Audizione informale, in videoconferenza, di Michela Nacca, Presidente dell'Associazione *Maison Antigone*, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2102 Bazoli, C. 2264 Locatelli, C. 2796 Bellucci, C. 2897 Ascari, C. 2937 Giannone e C. 3148 Boldrini, in materia di Modifiche al codice civile e alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento dei minori.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.15 alle 11.35.

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 21 settembre 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Inter-*



viene, in videoconferenza, il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

### La seduta comincia alle 12.

#### Sui lavori della Commissione.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che, poiché nella seduta odierna in sede di atti del Governo non sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI.**

Atto n. 275.

*(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in titolo.

Mario PERANTONI, *presidente*, rammenta che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione scadrà, a seguito di proroga concessa dal rappresentante del Governo nella seduta dell'8 settembre scorso, il prossimo 30 settembre. Ricorda inoltre che, con lettera del 16 settembre scorso, il Presidente della Camera ha trasmesso il parere del Garante per la protezione dei dati personali inviato dal Ministro per i rapporti con il Parlamento in data 14 settembre 2021.

Giulia SARTI (M5S), *relatrice*, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere, dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro

tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI (A.G. 275).

Sottolinea che l'intervento normativo in esame attua nell'ordinamento nazionale le disposizioni della direttiva (UE) n. 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, entrata in vigore il 1° agosto 2019, che reca misure volte ad agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per la illustrazione del contenuto della direttiva, segnala che la stessa mira inoltre a rafforzare la collaborazione tra gli organi investigativi e le Unità di informazione finanziaria (UIF), nel rispetto dei principi di indipendenza operativa di queste ultime. Il provvedimento disciplina gli scambi informativi tra UIF, organi investigativi nazionali ed Europol, per consentire l'uso più esteso possibile delle informazioni e delle analisi finanziarie prodotte dalle UIF a supporto di indagini per reati gravi, categoria più ampia di quella dei reati presupposto associati al riciclaggio.

Con riferimento alla norma di delega, fa presente che la stessa è contenuta nell'articolo 21 della legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021). La direttiva è inoltre enumerata nell'allegato A alla predetta legge. In particolare, il comma 1 del citato articolo 21 delega il Governo ad adottare, secondo le procedure, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, uno o più decreti legislativi al fine di dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019. Il comma 2 stabilisce che nell'esercizio della delega il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: assicurare il rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze stabilito dall'ordinamento nazionale, al fine di tenere conto della natura, dello *status* organizzativo, dei

compiti e delle prerogative delle autorità e degli organismi interessati, ivi compresi i meccanismi esistenti per proteggere il sistema finanziario dal riciclaggio e dal finanziamento del terrorismo (lettera *a*); stabilire che l'accesso e la consultazione delle informazioni sui conti bancari, di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/1153, e le richieste di informazioni finanziarie e di analisi finanziarie, di cui all'articolo 7 della medesima direttiva, siano previsti quando tali informazioni e analisi finanziarie siano necessarie per lo svolgimento di un procedimento penale o nell'ambito di un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al codice antimafia di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 (lettera *b*), alinea). A tal fine il Governo è chiamato a designare quale autorità di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1153 l'Ufficio nazionale per il recupero dei beni (ARO), istituito presso il Ministero dell'interno, e i soggetti abilitati ad avanzare richiesta di accesso all'anagrafe dei rapporti di conto e di deposito, di cui all'articolo 4, comma 2, lettere *a*) e *c*), del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269 (lettera *b*, numero 1). Il Governo è chiamato inoltre a: individuare le autorità di cui al paragrafo 2 dell'articolo 3 della direttiva (UE) 2019/1153 (si tratta delle autorità abilitate ad accedere al suo registro nazionale centralizzato dei conti bancari; e di quelle che possono richiedere e ricevere informazioni finanziarie o analisi finanziarie dalle UIF) tra gli organismi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ovvero il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e Direzione investigativa antimafia (lettera *b*, num. 2); agevolare – in attuazione di quanto previsto dall'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) – la cooperazione tra le

forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, secondo modalità definite d'intesa tra le medesime Forze di polizia (lettera *c*). Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Con riferimento agli aspetti procedurali, rammenta che l'articolo 31, comma 1, della legge citata n. 234 del 2012 dispone che il termine per l'esercizio delle deleghe conferite al Governo con la legge di delegazione europea sia di quattro mesi antecedente il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive. Per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, o scada nei tre mesi successivi, la delega deve invece essere esercitata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Poiché il termine per il recepimento della direttiva (UE) 2019/713 è scaduto il 1° agosto 2021 (data che rientra nei tre mesi successivi all'entrata in vigore – l'8 maggio 2021 – della legge di delegazione europea che ne dispone l'attuazione), il Governo avrebbe dovuto adottare i decreti entro l'8 agosto 2021. Tuttavia l'articolo 31, comma 3, della legge n. 234 del 2012 – il quale prevede che gli schemi di decreto legislativo siano trasmessi alle Camere per l'espressione del parere e che, decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, essi siano emanati anche in mancanza del parere – dispone altresì che qualora, come nel caso in esame, il termine fissato per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono il termine per l'esercizio della delega o successivamente, il termine per la delega è prorogato di tre mesi. Pertanto, per effetto dello « scorrimento dei termini » necessario a consentire l'espressione del parere parlamentare il termine per l'esercizio della delega è prorogato fino all'8 novembre 2021.

Nel passare ad illustrare il contenuto dello schema di decreto legislativo in esame, sottolinea che lo stesso – in relazione al quale è pervenuto il previsto parere del Garante per la protezione dei dati personali – si compone di 15 articoli.

In particolare, osserva che l'articolo 1 individua l'oggetto dell'intervento normativo nell'attuazione della Direttiva (UE) 2019/1153. In merito, nella relazione illustrativa il Governo chiarisce che intende recepire la direttiva nel «rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze stabilito dall'ordinamento nazionale, al fine di tenere conto della natura, dello status organizzativo, dei compiti e delle prerogative delle autorità e degli organismi interessati, ivi compresi i meccanismi esistenti per proteggere il sistema finanziario dal riciclaggio e dal finanziamento del terrorismo». Di conseguenza, il Governo fa presente che lo schema di decreto in esame non reca disposizioni per l'attuazione dell'articolo 7 della direttiva (UE) 2019/1153, il quale disciplina le richieste di informazioni presentate dalle autorità competenti a una UIF. Sulla base del quadro normativo vigente, infatti, le autorità individuate dall'articolo 21 della legge di delegazione europea 2019-2020 quali competenti a richiedere e ricevere informazioni finanziarie e analisi finanziarie dalla UIF (Nucleo speciale di polizia valutaria e Direzione investigativa antimafia) sono già abilitate a tali fini. Inoltre, il comma 2 dell'articolo 1 definisce l'ambito applicativo, precisando che le disposizioni del decreto legislativo si applicheranno in aggiunta alle previsioni già contenute nel decreto legislativo n. 109 del 2007, sulla prevenzione, il contrasto e la repressione del finanziamento del terrorismo, e nel decreto legislativo n. 231 del 2007 sulla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio – alle quali si aggiunge senza apporvi modifiche – e non pregiudicherà l'applicazione di diversi accordi o intese tanto con gli Stati membri dell'UE quanto con altri Stati.

Rammenta che l'articolo 2, speculare all'articolo 2 della direttiva, contiene numerose definizioni, tra le quali quelle di «riciclaggio», di «reati presupposto associati» e di «finanziamento del terrorismo», che vengono mutate dalle corrispondenti definizioni contenute nelle direttive (UE) 2018/1673 (sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale) e 2017/541 (sulla lotta al terrorismo). L'articolo 3, al

comma 1, designa le autorità nazionali competenti abilitate ad accedere al registro nazionale centralizzato dei conti bancari, nell'osservanza della norma di delega che individua quali autorità competenti l'Ufficio ARO (istituito presso il Ministero dell'interno) nonché i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e c), del decreto ministeriale n. 269 del 2000, ovvero l'autorità giudiziaria e gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati dal pubblico ministero, i servizi centrali e interprovinciali per il contrasto della criminalità organizzata (di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152), il Ministro dell'interno, il Capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza, i questori e il direttore della Direzione investigativa antimafia. Il comma 2 dell'articolo 3, in conformità al principio direttivo di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), della legge di delega, conferma che – fermi restando i casi di cooperazione internazionale stabiliti dallo schema di decreto – l'accesso e la consultazione dell'archivio dei rapporti è consentito esclusivamente quando necessario per lo svolgimento di un procedimento penale o di un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali (come già previsto a legislazione vigente), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale circa le prerogative riservate al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Il comma 3, infine, stabilisce che l'accesso al registro nazionale centralizzato dei conti bancari debba avvenire sulla base di convenzioni stipulate tra le Autorità competenti e l'Agenzia delle entrate, la quale gestisce – nell'ambito dell'Anagrafe Tributaria – il predetto registro, con le modalità di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, che disciplina le modalità di trattamento e i flussi di dati da parte delle Forze di polizia, in quanto compatibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Rileva che l'articolo 4 detta le disposizioni concernenti l'accesso e le consultazioni delle informazioni sui conti bancari da parte delle autorità designate competenti, stabilendo, al comma 1, la modifica

dell'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973, al fine di inserire tra le autorità che possono utilizzare le informazioni registrate nell'archivio dei rapporti, l'Ufficio ARO, il quale può accedervi per lo svolgimento dei propri compiti sanciti dall'articolo 1 della decisione 2007/845/GAI. Il comma 2 – recependo le disposizioni contenute nell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva – prevede che, relativamente ai citati servizi centrali e interprovinciali di polizia giudiziaria, possono essere autorizzati all'accesso e alla consultazione delle informazioni sui conti bancari i soli ufficiali di polizia giudiziaria, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera a), del decreto ministeriale n. 269/2000, richiamato dall'articolo 21 della legge di delegazione europea 2019-2020.

Segnala che l'articolo 5 – ferme restando le competenze e le funzioni di coordinamento delle indagini e di impulso investigativo attribuite alla Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 231/2007 – designa quali autorità nazionali competenti che possono richiedere e ricevere informazioni finanziarie o analisi finanziarie dalla UIF il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la DIA. L'articolo 6 dà attuazione alle previsioni dell'articolo 10 della direttiva (UE) 2019/1153, concernente i rapporti tra autorità competenti di diversi Stati membri. In particolare, il comma 1 stabilisce che, in presenza di motivata richiesta avanzata da un'autorità competente di un altro Stato membro, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia trasmettano le informazioni finanziarie o le analisi finanziarie ottenute dalla UIF qualora tali informazioni finanziarie o analisi finanziarie siano necessarie per prevenire, accertare e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo. Il comma 2 prevede che, qualora l'autorità competente dello Stato che ha ricevuto le informazioni o le analisi predette comunichi la necessità di usare tali informazioni o analisi per finalità ul-

teriori rispetto a quelle ivi previste, ovvero di trasmetterle ad altre autorità, agenzie o servizi, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia sono tenute ad acquisire il previo consenso della UIF. I commi 3 e 4 disciplinano, invece, le richieste di cooperazione avanzate dalle autorità competenti nazionali (Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e DIA), stabilendo che, in presenza dei presupposti fissati dalla direttiva (ossia per finalità di prevenzione, accertamento e contrasto del riciclaggio, dei reati presupposto associati e del finanziamento del terrorismo), esse – anche su attivazione degli altri organi delle indagini – possano richiedere informazioni e analisi finanziarie alle autorità competenti di altri Stati membri. Il comma 4 in particolare prevede l'acquisizione del preventivo consenso della *Financial Intelligence Unit* (FIU) che ha fornito le informazioni, ove si renda necessario farne uso per finalità differenti da quelle originariamente dalla stessa approvate. È, inoltre, stabilito che le informazioni e le analisi finanziarie richieste dalle autorità competenti su attivazione di altri organi delle indagini siano a essi tempestivamente comunicati e trattati, assicurando la necessaria riservatezza. Il comma 5 prevede che tutte le trasmissioni previste dall'articolo in commento siano effettuate tramite comunicazioni elettroniche sicure.

Osserva che l'articolo 7 recepisce le norme della direttiva (articolo 8) che prevedono, nel rispetto delle garanzie procedurali nazionali e in aggiunta all'accesso, diretto o indiretto, alle informazioni finanziarie, amministrative e investigative previsto dalla direttiva (UE) 2015/849, che le FIU debbano poter richiedere e ricevere informazioni in materia di contrasto da parte delle autorità designate competenti. Come si evince dalla relazione illustrativa, l'accessibilità alle predette informazioni deve avvenire nel rispetto delle norme sul segreto investigativo contemplate dal codice di procedura penale. In ossequio a quanto stabilito dalla direttiva sulla necessità di salvaguardare le garanzie procedurali nazionali (articolo 8, paragrafo 1), si prevede

dunque che le richieste di informazioni siano soggette a registrazione. Ai sensi del comma 1 la UIF, quando risulta necessario per l'esercizio delle proprie funzioni, può richiedere, caso per caso, informazioni in materia di contrasto al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e alla Direzione investigativa antimafia. La relazione illustrativa puntualizza che le informazioni in materia di contrasto sono quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), dello schema; si chiarisce che le restanti informazioni contemplate dalla direttiva sono infatti quelle rilevabili dai casellari giudiziari nonché, ove non censite nel Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno, le informazioni sul congelamento o sul sequestro di beni o su altre misure investigative o provvisorie nonché informazioni su condanne e confische. Per l'esercizio delle proprie funzioni, la UIF ha diritto di ottenere il certificato generale o selettivo del casellario giudiziale, il certificato dei carichi pendenti e il certificato del casellario giudiziale europeo, e ha accesso ai dati e alle informazioni contenute nell'anagrafe immobiliare integrata (che accoglie la trascrizione di eventuali provvedimenti ablatori), ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 231 del 2007. Il comma 2 prevede che il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia, interessando, qualora necessario, gli altri organi delle indagini, forniscono tempestivamente alla UIF le informazioni richieste, nel rispetto del segreto delle indagini.

Ricorda che l'articolo 8 dello schema dà attuazione all'articolo 9 della direttiva, prevedendo che, in casi urgenti ed eccezionali, la UIF possa scambiare, con tempestività e a condizioni di reciprocità, con le FIU di altri Stati membri informazioni o analisi finanziarie (comma 1). Fermo restando quanto previsto dall'articolo 331 del codice di procedura penale, il comma 2 prevede, previo consenso della FIU dello Stato che ha fornito le informazioni e le analisi e nel rispetto degli eventuali limiti o condizioni posti dalla medesima FIU, che la UIF italiana trasmetta tempestivamente le infor-

mazioni e le analisi predette alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e, tramite le autorità competenti di cui all'articolo 5, al Comitato di analisi strategica antiterrorismo. L'articolo 9 dello schema è dedicato alla trasmissione di informazioni e analisi all'Europol, in recepimento degli articoli 11 e 12 della direttiva. In particolare, il comma 1 prevede che le richieste motivate di informazioni sui conti bancari presentate dall'Europol per l'adempimento dei propri compiti, caso per caso ed entro i limiti delle proprie competenze, siano riscontrate attraverso l'Unità nazionale Europol istituita nell'ambito del medesimo Servizio cooperazione internazionale di polizia del Ministero dell'interno. Il comma 2 autorizza, attraverso la predetta Unità nazionale Europol, la UIF a riscontrare tempestivamente le richieste motivate di informazioni finanziarie e analisi finanziarie presentate da Europol per l'adempimento dei propri compiti, caso per caso ed entro i limiti delle proprie competenze. In ragione di quanto stabilito dall'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva, che rinvia all'articolo 32, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/849, il contenuto di tale paragrafo 5 è riportato – con adeguamenti – dalle norme in esame. Dunque la UIF non fornisce le informazioni e le analisi richieste qualora sussistano ragioni oggettive per supporre che la comunicazione delle informazioni finanziarie o delle analisi finanziarie abbia un impatto negativo su indagini penali o di prevenzione o analisi in corso ovvero, in circostanze eccezionali, se la comunicazione delle informazioni o delle analisi sia palesemente sproporzionata rispetto agli interessi legittimi di una persona fisica o giuridica oppure non sia pertinente agli scopi per cui è stata richiesta. Il comma 3 detta disposizioni comuni alle due tipologie di flussi informativi in favore dell'Europol, prevedendo che, in relazione a tali scambi, si applichi l'articolo 7, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) 2016/794, che istituisce e disciplina Europol. Al riguardo, la direttiva (articolo 13), nell'individuare le norme applicabili alle comunicazioni con Europol, rinvia all'intero regolamento (UE) 2016/94, mentre le norme in esame si ri-



feriscono esclusivamente all'articolo 7, paragrafi 6 e 7. Inoltre, la direttiva prevede che gli scambi avvengano tramite l'applicazione SIENA – *Secure Information Exchange Network Application* o, se del caso, tramite FIU.NET. Il comma 3 dell'articolo 9 dello schema in esame propone di disporre che lo scambio di informazioni avvenga tramite l'applicazione SIENA e nella lingua a essa applicabile.

Rileva che l'articolo 10 afferma che al trattamento dei dati personali svolto per le finalità del decreto legislativo si applica la normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. In particolare, dando attuazione all'articolo 16 della Direttiva: agli scambi di informazioni (articoli da 5 a 8 e 9 comma 2) si applica l'articolo 7 del decreto legislativo n. 51 del 2018. Si tratta del provvedimento che ha dato attuazione nell'ordinamento nazionale alla direttiva 2016/680, che regola il trattamento dei dati personali per finalità di prevenzione e repressione di reati, esecuzione di sanzioni penali, salvaguardia contro le minacce alla sicurezza pubblica e prevenzione delle stesse, da parte sia dell'autorità giudiziaria, sia delle forze di polizia. L'articolo 7, in particolare, prevede che il trattamento dei dati sensibili possa essere autorizzato solo se strettamente necessario e assistito da garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato e specificamente previsto dal diritto dell'Unione europea o da legge o, nei casi previsti dalla legge, da regolamento, ovvero, ferme le garanzie dei diritti e delle libertà, se necessario per salvaguardare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica o se ha ad oggetto dati resi manifestamente pubblici dall'interessato; gli accordi di cui all'articolo 3 e gli scambi di cui all'articolo 5 devono avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy, anche eventualmente attraverso modalità individuate in convenzioni tra le amministrazioni interessate e sentito il Garante.

Fa presente che l'articolo 11 dello schema in esame dà attuazione all'articolo 17 della direttiva disciplinando la registrazione delle richieste di informazioni. Al fine di garantire il rispetto della normativa in tema di

trattamento dei dati personali, e la verifica di tale rispetto, il comma 1 prevede che le autorità competenti di cui all'articolo 5 (Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e DIA) e la UIF debbano conservare per 5 anni le richieste di informazioni, registrandole in appositi *file di log*. Il comma 2 specifica il contenuto delle informazioni da registrare e conservare e il comma 3 prevede che, su richiesta del Garante per la protezione dei dati personali, le registrazioni debbano essere messe a sua disposizione. La disposizione ricalca il contenuto dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 51 del 2018.

Rammenta che l'articolo 12 dello schema, dando attuazione all'articolo 18 della direttiva, disciplina le limitazioni all'esercizio dei diritti dell'interessato, con riferimento a tutti i trattamenti di dati personali previsti dal decreto, rinviando alla disciplina contenuta: nel codice della privacy di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, agli articoli 2-*undecies* e 2-*duodecies*, concernenti rispettivamente le limitazioni ai diritti dell'interessato nella generalità dei trattamenti nonché in relazione a quelli effettuati per ragioni di giustizia; nell'articolo 14 del decreto legislativo n. 51 del 2018, che consente limitazioni ai diritti dell'interessato relativamente ai dati personali contenuti in una decisione giudiziaria, in atti o documenti oggetto di trattamento nel corso di accertamenti o indagini, nel casellario giudiziale o in un fascicolo oggetto di trattamento nel corso di un procedimento penale o in fase di esecuzione penale.

Osserva che l'articolo 13 reca disposizioni in tema di monitoraggio, al fine di recepire gli obblighi della direttiva (articoli 19 e 21, paragrafo 6). In particolare, il comma 1 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze trasmetta annualmente al Ministero dell'interno, ai fini della presentazione al Parlamento della relazione sull'attività delle Forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio nazionale (di cui all'articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121), i dati statistici relativi all'efficacia dei sistemi di lotta contro i reati gravi, forniti dalle autorità competenti e dalla

UIF. Sono esplicitamente enumerati i dati da inserire nella relazione. Il comma 2 prevede che tali dati siano comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze, annualmente, alla Commissione europea. L'articolo 14 prevede che le forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Guardia di finanza) condividono tempestivamente, attraverso modalità definite congiuntamente, le informazioni finanziarie e le analisi finanziarie anche sulla base dei rispettivi comparti di specialità di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 177 del 2016. Infine l'articolo 15 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Ciò premesso, si dichiara disponibile a esaminare i rilievi che i colleghi vorranno evidenziare.

Mario PERANTONI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI.**

**Atto n. 271.**

*(Seguito esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 settembre scorso.

Mario PERANTONI, *presidente*, nel rammentare che il Governo ha dato disponibilità ad attendere l'espressione del parere entro il prossimo 30 settembre, avverte che oggi si proseguirà con la discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.10.**

### III COMMISSIONE PERMANENTE

#### (Affari esteri e comunitari)

##### S O M M A R I O

#### COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'impegno dell'Italia nella comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della *Revolutionary Association of the Women of Afghanistan* (RAWA), con particolare riferimento alla crisi umanitaria in Afghanistan (*Svolgimento e conclusione*) ..... 24

#### COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO

##### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 21 settembre 2021. — Presidenza della presidente Laura BOLDRINI.*

#### La seduta comincia alle 9.10.

**Sull'impegno dell'Italia nella comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.**

**Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della *Revolutionary Association of the Women of Afghanistan* (RAWA), con particolare riferimento alla crisi umanitaria in Afghanistan.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Laura BOLDRINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

La rappresentante della *Revolutionary Association of the Women of Afghanistan* (RAWA) e Graziella MASCHERONI, *rappresentante del Coordinamento Italiano Sostegno Donne Afgane Onlus* (CISDA), svolgono una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Maria Edera SPADONI (M5S), a più riprese, Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), da remoto, e Laura BOLDRINI, *presidente*.

La rappresentante della *Revolutionary Association of the Women of Afghanistan* (RAWA) e Graziella MASCHERONI, *rappresentante del Coordinamento Italiano Sostegno Donne Afgane Onlus* (CISDA), rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Laura BOLDRINI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 10.20.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*



## **XI COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Lavoro pubblico e privato)**

---

### S O M M A R I O

AVVERTENZA .....	25
------------------	----

*Martedì 21 settembre 2021.*

#### **AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### *SEDE CONSULTIVA*

*DL 121/2021: Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali. C. 3278 Governo.*

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53 in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari. Atto n. 280 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	26
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico. Atto n. 284 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	30
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE. Atto n. 295 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	34

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 21 settembre 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.*

#### **La seduta comincia alle 13.30.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53 in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari.**

**Atto n. 280.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Riccardo RICCIARDI (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare, al fine del parere da rendere al Governo, lo schema di decreto legislativo in titolo che introduce norme finalizzate a contrastare ed impedire le pratiche commerciali sleali negli scambi tra gli operatori della filiera agroalimentare, in attuazione della direttiva (UE) 2019/633.

Tale direttiva è finalizzata a introdurre un livello minimo di tutela comune a tutta l'Unione europea per i fornitori e gli operatori della filiera agricola e alimentare rispetto alle pratiche commerciali sleali. A tal fine si prevede un elenco di pratiche commerciali sleali vietate e un elenco di pratiche che saranno autorizzate solo se concordate in termini chiari e univoci al momento della conclusione dell'accordo di fornitura. Si prevede inoltre una definizione più dettagliata dei principi di buone pratiche commerciali di trasparenza, buona fede, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività a cui occorre attenersi

nelle transazioni commerciali. Quanto ai termini di pagamento, da coordinare con la normativa in materia di fatturazione elettronica, si qualifica come pratica commerciale vietata il pagamento oltre i termini indicati dalla direttiva da parte delle pubbliche amministrazioni, in particolare quelle scolastiche e sanitarie soggette al divieto di pagamento entro un termine superiore a sessanta giorni già previsto a legislazione vigente.

La delega per il recepimento della direttiva n. 2019/633 è prevista nella legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020) e, in particolare, dagli articoli 1, 7 e dall'allegato A, n. 9. Ricorda che il termine di recepimento di tale direttiva è scaduto il 1° maggio 2021 e che, con lettera del sottosegretario di Stato per gli affari comunitari Amendola, pervenuta alla Camera dei deputati il 28 luglio 2021, è stato comunicato, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 234 del 2012, che è stata avviata dalla Commissione europea la procedura d'infrazione 2021/0267 – ai sensi dell'articolo 258 del TFUE (notificata il 26 luglio 2021) – per il mancato recepimento della suddetta direttiva (UE) 2019/633.

Passando a descrivere lo schema di decreto legislativo in esame, che si compone di 14 articoli, segnala in particolare che l'articolo 1 individua l'oggetto del decreto e ne definisce l'ambito di applicazione, che non riguarda i contratti di cessione direttamente conclusi tra fornitori e consumatori, specificando che le previsioni di cui agli articoli 3 (*Principi ed elementi essenziali dei contratti di cessione*), 4 (*Pratiche commerciali sleali vietate*), 5 (*Altre pratiche commerciali sleali*) e 7 (*Disciplina delle vendite sottocosto di prodotti agricoli ed alimentari*) costituiscono norme imperative e quindi prevalgono sulle eventuali discipline di settore con esse contrastanti.

L'articolo 2 contiene le definizioni, tra cui segnala in particolare, quella relativa all'acquirente (lettera *b*), che ricomprende anche le autorità pubbliche e i gruppi di persone fisiche e giuridiche che procedono agli acquisti, nonché quella riguardante l'organo primario nell'applicazione della nor-

mativa in esame, rappresentato dello « ICORF », ossia il Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

L'articolo 3 contiene il principio generale per cui contratti di cessione devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, prevedendo alcune specifiche volte ad assicurare il rispetto di tali principi, tra cui: la forma scritta dei contratti o documenti equipollenti, il loro contenuto minimo e la durata minima dei contratti di fornitura. Vengono fatte salve le condizioni contrattuali definite nell'ambito di accordi quadro stipulati dalle organizzazioni professionali rappresentate in almeno cinque camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), anche per il tramite delle loro articolazioni territoriali e di categoria. Sono inoltre fatte salve le funzioni e le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM).

L'articolo 4 introduce la disciplina delle pratiche sleali distinguendo quelle che sono sempre vietate, cosiddetta « *black list* », da quelle che si presumono vietate, « *grey list* », salvo che siano state precedentemente concordate in termini chiari ed univoci. Tra i comportamenti sleali, segnala in particolare: il versamento del corrispettivo oltre il termine, che non può eccedere i trenta giorni dal termine di consegna per i prodotti deperibili e 60 giorni per quelli non deperibili, con alcune esenzioni; la modifica unilaterale delle condizioni di un contratto; l'inserimento di clausole contrattuali che obbligano il fornitore a farsi carico dei costi per il deterioramento di prodotti dopo la relativa consegna; l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illecita, da parte dell'acquirente, di segreti commerciali del fornitore; la messa in atto o la minaccia di ritorsioni commerciali nei confronti del fornitore che eserciti i diritti contrattuali e legali di cui gode. Sono inoltre vietate, salvo ove precedentemente con-

cordate da fornitore e acquirente in termini chiari ed univoci, clausole contrattuali volte a porre a carico del fornitore rischi propri del venditore, quali la restituzione di prodotti invenduti e altre ipotesi di inversione del costo.

L'articolo 5 individua ulteriori pratiche commerciali vietate a livello nazionale, peraltro già vietate a legislazione vigente (articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 1 del 2012 e decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 19 ottobre 2012, n. 199), nonché alcune ipotesi ulteriori, quali il ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso; l'imposizione di condizioni contrattuali eccessivamente gravose per il venditore, quali la vendita a prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione. A tal fine si prevede un riferimento a un parametro di prezzo medio, mensilmente elaborato dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). Se l'acquirente fissa un prezzo inferiore ai costi medi ridotti del 15 per cento, ciò costituisce un indice di sussistenza di una pratica commerciale sleale.

L'articolo 6 definisce alcune specifiche di conformità alle buone pratiche commerciali della filiera agricola e alimentare, qualifica utilizzabile anche a fini di *marketing*, tra cui la durata almeno triennale dei contratti di filiera, nonché la conformità alle condizioni contrattuali definite nell'ambito degli accordi quadro o conclusi con l'assistenza delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

L'articolo 7 disciplina le vendite sotto-costo dei prodotti agricoli e alimentari freschi e deperibili, consentendola solo nel caso di prodotto invenduto a rischio di deperibilità, oppure nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate con il fornitore in forma scritta. La competenza in materia resta affidata all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM).

Gli articoli da 8 a 10 attribuiscono invece al Dipartimento ICQRF la funzione di autorità nazionale di contrasto alle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 e disciplinano le procedure per la

presentazione delle denunce e per l'irrogazione delle relative sanzioni. È prevista in merito un'attività informativa da pubblicare sul sito internet del Ministero delle politiche agricole. Nell'esercizio delle sue attività, l'ICQRF può avvalersi del Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare, oltre che della Guardia di finanza.

L'articolo 11 prevede che l'ICQRF collabori con le Autorità di contrasto degli altri Stati membri e con la Commissione europea, anche al fine della reciproca assistenza nelle indagini che presentano una dimensione transfrontaliera.

L'articolo 12 elenca le disposizioni normative o regolamentari che saranno abrogate dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo. Segnala, a questo riguardo, che tali disposizioni sono indicate in un'apposita tabella di corrispondenza riportata nella relazione illustrativa del provvedimento.

L'articolo 13 contiene la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 14 contiene le disposizioni transitorie e finali.

In conclusione, nel riservarsi di esprimere una proposta di parere in esito al dibattito in Commissione, preannuncia il suo orientamento favorevole sul provvedimento in esame.

Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) sottolinea preliminarmente l'importanza del recepimento della direttiva in esame, volta a correggere l'attuale squilibrio nel peso contrattuale dei diversi attori della filiera agricola, che vede attualmente svantaggiati i piccoli fornitori rispetto agli acquirenti, dotati di un potere contrattuale assai maggiore.

Chiede un chiarimento in merito alle pratiche sleali vietate, con riferimento, in particolare, a quella categoria di pratiche che sono autorizzabili solo se concordate in termini chiari nel contratto. Chiede che se tale categoria specifica di pratiche commerciali ammissibili sia prevista nella direttiva o se invece sia una previsione introdotta dallo schema di decreto legislativo.

In merito al settore della pubblica amministrazione, stigmatizza la pratica commerciale scorretta che vede le mense sco-

lastiche ritardare i pagamenti delle forniture alimentari oltre i termini previsti, con conseguenze insostenibili per i piccoli produttori. Chiede in proposito se le pubbliche amministrazioni saranno tenute a rispettare il termine di pagamento entro i 30 giorni e se si preveda in proposito l'applicazione di sanzioni.

Esprime un particolare apprezzamento per la previsione disposta dall'articolo 6 volta a far prevalere nel settore agricolo la prassi dei contratti di filiera che costituiscono una tutela per le piccole realtà.

In tema di monitoraggio dell'applicazione delle previsioni contenute nello schema di decreto legislativo in esame, esprime apprezzamento sia per i poteri attribuiti all'ICQRF, che può avvalersi della collaborazione dei Carabinieri e della Guardia di finanza, sia per la funzione di controllo attribuita alla Commissione europea. Chiede in proposito che sia chiarito se, a fronte di tale attività di controllo da parte della Commissione europea, vi sia l'assunzione di specifici impegni da parte del nostro Paese in merito agli obiettivi che il provvedimento in esame si prefigge di raggiungere in termini di rafforzamento della tutela dei piccoli produttori agricoli.

Marco MAGGIONI (LEGA), nel sottolineare l'impatto positivo atteso dall'attuazione della direttiva in esame, propone due riflessioni.

Nel sottolineare, in accordo con la deputata Rossini, l'importanza degli accordi di filiera, che costituiscono un punto fermo per riequilibrare i rapporti tra chi produce e chi trasforma il prodotto e lo immette sul mercato, osserva che nel parere della Commissione andrebbe rimarcata la rilevanza dell'introduzione di tale forma di contrattazione anche nel settore agricolo, ove essa è attualmente poco utilizzata, con il risultato che chi può muovere i prezzi detta le regole.

Il secondo aspetto che andrebbe a suo avviso evidenziato nel parere della Commissione è rappresentato dall'esigenza di prevedere una fase di verifica dell'impatto concreto dell'attuazione della direttiva sul mercato agricolo. Occorre infatti evitare il rischio che essa produca l'effetto opposto a

quello auspicato, ovvero incentivi le aziende multinazionali operanti nei settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ad approvvigionarsi al di fuori dell'Unione europea. Osserva infatti che, se si irrigidiscono troppo le regole di contrattazione vigenti nel mercato europeo, si corre il rischio che si produca un doppio danno a discapito sia dei produttori italiani che dei consumatori, per la minore qualità dei prodotti immessi sul mercato provenienti da paesi con minori standard qualitativi.

Francesca GALIZIA (M5S), nel concordare con le osservazioni dei colleghi sull'importanza della direttiva in esame, sottolinea in particolare la tematica dei controlli sulle pratiche sleali. Ricorda che già in sede di esame dell'articolo 7 della legge di delegazione il suo gruppo rimarcò l'esigenza di rafforzare poteri di controllo inadeguati; esprime pertanto apprezzamento per la previsione che consente all'ICQRF di avvalersi del supporto dei Carabinieri e della Guardia di finanza.

Condivide inoltre quanto già osservato in merito all'importanza dei contratti di filiera. Il settore agricolo è infatti caratterizzato dal ripetersi di cicli di crisi durante i quali i piccoli agricoltori, che non riescono a coordinarsi, subiscono ribassi dei prezzi a livelli insostenibili.

Osservando infine che il recepimento della direttiva in esame costituisce una importante tutela per il *made in Italy*, auspica che la Commissione, pur effettuando gli opportuni approfondimenti, si esprima favorevolmente.

Riccardo RICCIARDI (M5S), *relatore*, in risposta alla deputata Rossini, osserva che è la direttiva stessa a prevedere che alcune pratiche, generalmente vietate, possano essere autorizzate se concordate in modo espresso al momento del contratto.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nell'invitare tutti i gruppi a valutare con attenzione i numerosi schemi di decreto legislativo all'esame della Commissione, ciascuno dei quali presenta aspetti rilevanti e meritevoli



di un approfondito esame, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico. Atto n. 284.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Filippo SENSI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione inizia oggi l'esame, ai fini del parere da rendere al Governo, dello schema di decreto legislativo di attuazione alla direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.

In via preliminare ricorda che la citata direttiva, il cui termine per il recepimento è scaduto il 17 luglio 2021, detta un complesso di norme minime in materia di riutilizzo dei documenti esistenti in possesso degli enti pubblici e delle imprese pubbliche degli Stati membri, al fine di promuovere l'utilizzo di dati aperti e agevolare il riutilizzo, a fini commerciali e non commerciali, delle informazioni detenute da pubbliche amministrazioni, da organismi di diritto pubblico e, a determinate condizioni, anche da imprese pubbliche, per esempio nel settore dei servizi come energia elettrica, gas e trasporti.

La direttiva definisce « formato aperto » un formato di file indipendente dalla piattaforma e messo a disposizione del pubblico senza restrizioni che impediscano il riutilizzo dei documenti. Nei considerando viene evidenziato che il settore pubblico degli Stati membri raccoglie, produce, riproduce e diffonde un'ampia gamma di informazioni in molti settori di attività e come le possibilità di riutilizzo di tali informazioni consentano a tutte le imprese dell'Unione, incluse le microimprese e le

PMI, e alla società civile, di sfruttarne il potenziale e contribuire allo sviluppo economico nonché alla creazione e alla salvaguardia di posti di lavoro di qualità, in particolare a vantaggio delle comunità locali, come anche a importanti obiettivi sociali quali la responsabilizzazione e la trasparenza.

La direttiva procede pertanto alla rifusione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, a sua volta modificata dalla direttiva (UE) 2013/37, disponendo pertanto l'abrogazione. La Commissione ha ritenuto che un'azione a livello dell'Unione fosse necessaria, da un lato, per affrontare i restanti ostacoli e le barriere emergenti che limitano un ampio riutilizzo dell'informazione del settore pubblico e dell'informazione finanziata con fondi pubblici e, dall'altro, per adeguare il quadro legislativo ai progressi delle tecnologie digitali, nonché per stimolare ulteriormente l'innovazione digitale, in particolare per quanto concerne l'intelligenza artificiale.

Ricorda altresì che la direttiva si basa sul principio generale secondo cui i dati pubblici e finanziati con fondi pubblici dovrebbero essere riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali. Essa disciplina pertanto il trattamento delle richieste di utilizzo dei dati: gli enti pubblici devono esaminare le richieste di riutilizzo e mettere i documenti a disposizione del richiedente, laddove possibile e opportuno per via elettronica o, se è necessaria una licenza, devono mettere a punto l'offerta di licenza per il richiedente entro un lasso di tempo ragionevole e coerente con quello previsto per l'esame delle richieste di accesso ai documenti.

Gli Stati membri sono a loro volta tenuti a definire disposizioni pratiche per facilitare l'effettivo riutilizzo dei documenti. In particolare, tali disposizioni possono includere i mezzi per fornire informazioni pertinenti sui diritti di cui alla direttiva in oggetto e per offrire assistenza e orientamenti adeguati.

Per quanto riguarda le condizioni di riutilizzo, la direttiva dispone che gli enti pubblici e le imprese pubbliche mettano a

disposizione i propri documenti in qualsiasi formato o lingua preesistente e, laddove possibile e opportuno, per via elettronica, in formati aperti, leggibili meccanicamente, accessibili, reperibili e riutilizzabili, insieme ai rispettivi metadati.

Per quanto riguarda i principi di tariffazione, la direttiva specifica che il riutilizzo di documenti è gratuito; può essere tuttavia autorizzato il recupero dei costi marginali sostenuti per la riproduzione, messa a disposizione e divulgazione dei documenti, nonché per l'anonimizzazione di dati personali o per le misure adottate per proteggere le informazioni commerciali a carattere riservato. In via eccezionale, gli enti pubblici che devono generare proventi per coprire una parte sostanziale dei costi inerenti allo svolgimento dei propri compiti di servizio pubblico, le biblioteche (comprese le biblioteche universitarie), i musei, gli archivi e le imprese pubbliche possono applicare tariffe calcolate conformemente ai principi contabili applicabili agli enti pubblici interessati.

Passando a descrivere lo schema di decreto in esame, predisposto in attuazione della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2019-2020, sottolinea che esso consente dunque di aggiornare la normativa e regolamentare l'utilizzo degli *open data*, prevedendo altresì se questi devono essere disponibili gratuitamente o in base a una tariffa.

In particolare, il provvedimento, che si compone di tre articoli, reca, all'articolo 1, numerose novelle al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, che per primo ha introdotto in Italia una normativa sul riutilizzo di documenti nel settore pubblico in attuazione della direttiva 2003/98/CE (cosiddetta direttiva PSI).

Nello specifico, il comma 1 ne modifica il titolo in: « Attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico che ha abrogato la direttiva 2003/98/CE ».

Il comma 2 estende l'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 36 del 2006 alle imprese pubbliche che si trovino in determinate condizioni e ai dati della

ricerca, mentre il comma 3 interviene sulle definizioni del decreto, aggiornandone alcune e introducendone di nuove.

Il comma 4 disciplina quali tipologie di documenti pubblici non rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo e il successivo comma 5, intervenendo sulle norme di salvaguardia in favore della disciplina sulla protezione dei dati personali, sulla protezione del diritto d'autore, in materia di accesso ai documenti amministrativi e in materia di proprietà industriale, prevede che il decreto legislativo trovi applicazione anche in coerenza con il Trattato sul diritto d'autore (WCT) adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996.

Il comma 6 reca la disciplina del procedimento amministrativo relativo alla richiesta di riutilizzo dei documenti da parte di persone fisiche o giuridiche.

Il comma 7 prevede che le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche mettano a disposizione i propri documenti in formato aperto e leggibile meccanicamente e, laddove possibile, insieme ai rispettivi metadati e dati dinamici per il loro riutilizzo. In particolare, i soggetti pubblici non sono tenuti ad adeguare i documenti o a crearne nuovi o fornire estratti per soddisfare la richiesta se ciò comporti difficoltà sproporzionate e attività eccedenti la semplice manipolazione, né a continuare a produrre e a conservare in uno specifico formato i documenti per permetterne il riutilizzo. Con apposita disposizione, inoltre, si prevede che nei casi in cui l'espletamento delle attività ecceda le capacità finanziarie e tecniche delle amministrazioni e degli organismi pubblici, i dati dinamici per il riutilizzo siano resi disponibili entro un termine definito e con temporanee restrizioni tecniche, da attuare con apposito provvedimento dei titolari dei suddetti dati.

Il comma 8 interviene in materia di tariffazione dei dati resi disponibili. Fermo restando il principio della gratuità della messa a disposizione dei dati, si prevede la possibilità di richiedere un corrispettivo per il recupero dei costi « marginali » (nella versione vigente si fa riferimento ai costi « effettivi ») sostenuti per le attività svolte a

tal fine, nonché di quelli per l'anonimizzazione dei dati personali o per le misure per proteggere le informazioni commerciali di carattere riservato. Il principio di gratuità non si applica, oltre alle biblioteche, musei, archivi e pubbliche amministrazioni ed organismi di diritto pubblico che devono generare utili per coprire i costi inerenti allo svolgimento di servizi pubblici (come previsto dalla normativa vigente), anche alle imprese pubbliche.

Si prevede, inoltre, che nel caso in cui le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche richiedano tariffe, il totale delle entrate provenienti dalla fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo dei documenti in un esercizio contabile non possa superare i costi effettivi del servizio reso, comprendenti i costi di raccolta, produzione, riproduzione e diffusione, maggiorati di un utile ragionevole sugli investimenti.

Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico che devono generare utili per coprire una parte sostanziale dei costi inerenti allo svolgimento dei propri compiti di servizio pubblico saranno individuati in un apposito elenco definito e aggiornato periodicamente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Si stabilisce altresì il riutilizzo gratuito delle serie di dati di elevato valore, salvo le ipotesi in cui tali dati siano nella disponibilità delle biblioteche o delle imprese pubbliche qualora ciò determini una distorsione della concorrenza nei pertinenti mercati. Infine, si prevede che le tariffe per il riutilizzo, laddove applicate dagli enti pubblici, siano comunicate all'AgID e sui rispettivi siti siano pubblicate le condizioni applicabili e l'effettivo ammontare delle tariffe, compresa la base di calcolo utilizzata e gli elementi presi in considerazione nel calcolo di tali tariffe.

Il comma 9 reca disposizioni relative alle licenze standard per il riutilizzo per finalità economiche o non economiche dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, dagli organismi di diritto pubblico e dalle imprese pubbliche. Il comma 10 prevede che le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico e le

imprese pubbliche siano tenuti a individuare gli strumenti per rendere più facile la ricerca, anche interlinguistica, dei documenti da essi detenuti, ove possibile accessibili *on-line* e in formati leggibili meccanicamente. Inoltre, chiarisce che il catalogo nazionale dei dati aperti gestito dall'AgID costituisce il punto di accesso unico alle serie di dati.

Il comma 11 introduce la disciplina sul riutilizzo dei dati della ricerca finanziata con fondi pubblici e quando i dati sono resi pubblici da ricercatori, organizzazioni che svolgono attività di ricerca e organizzazioni che finanziano la ricerca, mediante archivi gestiti a livello istituzionale o su base tematica. Si prevede, in particolare, che i dati della ricerca sono riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali in conformità a quanto stabilito dal provvedimento in esame, nel rispetto: della disciplina sulla protezione dei dati personali, ove applicabile; degli « interessi commerciali » ( in proposito la direttiva, all'art. 10, fa riferimento a « sicurezza e legittimi interessi commerciali »); – della normativa in materia di diritti di proprietà intellettuale e di quella in materia di diritti di proprietà industriale.

Il comma 12 prevede, ai fini del coordinamento con quanto disposto dallo schema in esame, l'abrogazione dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 36 del 2006. Il comma 13 reca una serie di modifiche in materia di accordi di esclusiva, volte a estendere l'ambito di applicazione ai documenti delle imprese pubbliche e delle imprese private di trasporto che sono soggette ad obblighi di servizio pubblico e, in generale, dei gestori di servizi pubblici in relazione ai servizi di pubblico interesse, stabilendo che questi possono essere riutilizzati da tutti gli operatori interessati alle condizioni previste dal decreto legislativo n. 36. Si specifica inoltre che qualora per l'erogazione di un servizio d'interesse pubblico sia necessario un diritto esclusivo, la fondatezza del motivo per l'attribuzione di tale diritto esclusivo è soggetta a valutazione periodica con cadenza almeno triennale. Gli accordi di esclusiva sono resi pubblici sul sito istituzionale almeno due mesi prima che ab-



biano effetto; i termini di tali accordi sono trasparenti e sono resi pubblici sul sito istituzionale. In deroga a quanto previsto, se il diritto esclusivo riguarda la digitalizzazione di risorse culturali, il periodo di esclusiva non eccede di norma i dieci anni. In via generale, si stabilisce che le disposizioni che, pur non concedendo espressamente un diritto esclusivo, limitano la disponibilità di riutilizzo di documenti da parte di soggetti diversi dal terzo che partecipa all'accordo, sono rese pubbliche *online* almeno due mesi prima che le stesse abbiano efficacia.

Infine, una disposizione transitoria specifica che i diritti di esclusiva esistenti al 17 luglio 2013 non conformi alle condizioni previste per beneficiare delle suddette deroghe e che sono stati conclusi da pubbliche amministrazioni o da organismi di diritto pubblico cessano alla scadenza del contratto e comunque il 18 luglio 2043, ove la scadenza del contratto sia successiva a tale data. I diritti di esclusiva esistenti al 16 luglio 2019, non conformi alle condizioni previste per beneficiare delle suddette deroghe, conclusi da imprese pubbliche, cessano alla scadenza del contratto e comunque il 17 luglio 2049, ove la scadenza del contratto sia successiva a tale data.

Il comma 14 prevede che le Linee guida contenenti le regole tecniche per l'attuazione del decreto legislativo siano adottate dall'AgID con le modalità previste dall'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale.

Infine, il comma 15 inserisce un nuovo articolo 12-*bis* al decreto legislativo n. 36 del 2006 riguardante specifiche serie di dati di elevato valore. Si ricorda che la direttiva oggetto di recepimento definisce «serie di dati di elevato valore» i documenti il cui riutilizzo è associato a importanti benefici per la società, l'ambiente e l'economia, in particolare in considerazione della loro idoneità per la creazione di servizi, applicazioni a valore aggiunto e nuovi posti di lavoro dignitosi e di alta qualità, nonché del numero dei potenziali beneficiari dei servizi e delle applicazioni a valore aggiunto basati su tali serie di dati.

Il nuovo art. 12-*bis* individua quindi le disposizioni che si applicano alle specifiche serie di dati di elevato valore individuate dalla Commissione europea (ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva UE n. 1024/2019, all'interno delle categorie previste dall'articolo 13 e dall'allegato I della medesima direttiva). In particolare, tali serie di dati sono rese disponibili gratuitamente, salvo che: gli atti di esecuzione non prevedano per specifiche serie di dati in possesso delle imprese pubbliche l'esenzione dall'obbligo di messa a disposizione gratuita; siano detenuti da biblioteche, comprese quelle universitarie, da musei o da archivi; siano detenuti da amministrazioni pubbliche o organismi di diritto pubblico che devono generare utili per coprire una parte sostanziale dei costi inerenti lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e la messa a disposizione gratuita di tali dati avrebbe un impatto sostanziale sul bilancio dei suddetti enti. In tal caso i suddetti enti possono applicare le tariffe previste dall'articolo 7 per un periodo di due anni dall'entrata in vigore dell'atto di esecuzione adottato dalla Commissione (ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva) che stabilisce l'elenco di specifiche serie di dati di elevato valore appartenenti alle categorie previste e ulteriori determinazioni.

Le specifiche serie di dati di elevato valore sono inoltre rese leggibili meccanicamente, fornite mediante API (*Application programming interface*) o come download in blocco se del caso.

L'articolo 2, rubricato «Disposizioni finali», prevede l'abrogazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 102 del 2015, che aveva dato attuazione alla direttiva 2013/37/UE, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.

L'articolo 3, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

In conclusione, considerata la rilevanza del provvedimento, si riserva di formulare la proposta di parere una volta pervenuto il prescritto parere del Garante per la protezione dei dati personali, che consentirà alla Commissione di compiere una valutazione compiuta del testo in esame.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE.**

**Atto n. 295.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere da rendere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/C, adottato in attuazione della disposizione di delega recata dall'articolo 9 della legge di delegazione europea del 2019-2020.

In via preliminare ricorda che la recedenda direttiva cosiddetto « Copyright », in considerazione dei rapidi sviluppi tecnologici che continuano a trasformare il modo in cui le opere e altri materiali sono fruiti, intende definire alcuni profili di incertezza giuridica in merito a taluni utilizzi, anche transfrontalieri, delle opere, quali, ad esempio, l'estrazione di testo, cioè la ricerca di singole parti di testo o di opera figurativa o visiva, e il contenuto giornalistico *on-line*.

Essa affronta in particolare alcuni aspetti rilevanti collegati all'utilizzo di opere, da intendersi quali fattispecie tutelabili ai fini del diritto d'autore in Internet da parte delle grandi piattaforme del web, quali l'uso delle pubblicazioni giornalistiche da parte dei prestatori dei servizi di informazione e l'uso di opere sulle piattaforme di condivisione. Si tratta di aspetti che, da un lato, consentono di accrescere la diffusione delle opere, dall'altro frustrano il diritto dell'autore al relativo sfruttamento economico, ferma restando l'opportunità di ga-

rantire alle biblioteche di pubblica lettura, ai musei, agli organismi di ricerca, gli organismi di radiodiffusione pubblici e agli archivi di godere delle eccezioni al diritto d'autore. Per ovviare a questi e similari problemi, la direttiva stabilisce norme volte ad armonizzare ulteriormente il quadro giuridico dell'Unione applicabile al diritto d'autore e ai diritti connessi nell'ambito del mercato interno, tenendo conto in particolare degli utilizzi digitali e transfrontalieri dei contenuti protetti.

Le direttrici lungo le quali il provvedimento si muove sono quindi sia le eccezioni e le limitazioni al diritto d'autore e ai diritti connessi; sia l'agevolazione nell'ottenimento delle licenze che gli autori possono vendere per incassare i loro diritti, in modo da non incorrere in violazioni del diritto d'autore. A tal fine si prevede, per esempio, l'espansione delle facoltà operative e giuridiche degli organismi di gestione collettiva del diritto d'autore (come, per esempio, la SIAE in Italia), nonché il riconoscimento, nel caso di servizi di condivisione dei contenuti giornalistici *on-line*, di una quota agli editori.

Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per un'analisi di dettaglio degli aspetti tecnico-giuridici della direttiva, ricorda che tra i criteri direttivi specifici previsti dal citato art. 9 della legge di delegazione europea sono contemplati i seguenti: dare alla nozione di « istituti di tutela del patrimonio culturale » l'accezione più ampia possibile, al fine di favorire l'accesso ai beni in essi custoditi (comma 1, lett. a)); disciplinare le eccezioni o limitazioni ai fini dell'estrazione di testo e dati di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2019/790, garantendo adeguati livelli di sicurezza delle reti e delle banche dati, nonché definire l'accesso legale e i requisiti dei soggetti coinvolti (lett. b)); stabilire le procedure che permettono ai titolari dei diritti che non abbiano autorizzato gli organismi di gestione collettiva a rappresentarli di escludere le loro opere o altri materiali dal meccanismo di concessione delle licenze di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/790 o dall'applicazione dell'eccezione o limitazione di cui al paragrafo

2 del medesimo articolo (lett. *d*)); esercitare l'opzione di cui all'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2019/790, che consente di stabilire requisiti specifici per determinare se un'opera e altri materiali possano essere considerati fuori commercio (lett. *e*)); prevedere, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/790, ulteriori misure di pubblicità a favore dei titolari dei diritti oltre quelle previste dal paragrafo 1 del medesimo articolo (lett. *g*)); prevedere, ai sensi dell'articolo 15 della direttiva (UE) 2019/790, che – nel caso di utilizzo *online* delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione – trovino adeguata tutela i diritti degli editori, tenendo in debita considerazione i diritti degli autori di tali pubblicazioni (lett. *h*)); definire il concetto di « estratti molto brevi » in modo da non pregiudicare la libera circolazione delle informazioni (lett. *i*)); definire la quota adeguata dei proventi percepiti dagli editori per l'utilizzo delle pubblicazioni di carattere giornalistico di cui all'articolo 15, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2019/790, destinata agli autori, tenendo in particolare considerazione i diritti di questi ultimi (lett. *l*)); definire la quota del compenso di cui all'articolo 16 della direttiva (UE) 2019/790 spettante agli editori nel caso l'opera sia utilizzata in virtù di un'eccezione o di una limitazione, tenuti in debito conto i diritti degli autori (lett. *m*)).

Passando a descrivere lo schema di decreto legislativo, segnala che esso si compone di tre articoli, il primo dei quali è a sua volta suddiviso in 14 lettere che apportano significative modifiche alla legge sul diritto d'autore del 1941 (legge 22 aprile 1941, n. 633).

In particolare, l'articolo 1, comma 1, la lettera *a*), introduce il nuovo articolo 32-*quater*, ai sensi del quale, alla scadenza della durata di protezione di un'opera delle arti visive, il materiale derivante da un atto di riproduzione di tale opera non è soggetto al diritto d'autore o a diritti connessi, salvo che costituisca opera originale. Secondo la relazione illustrativa, la disposizione intende rendere possibile la diffusione, la

condivisione (anche *online*) e il riutilizzo (anche per finalità commerciali) di copie non originali di opere d'arte divenute di pubblico dominio.

La lettera *b*) introduce nella legge sul diritto d'autore un nuovo articolo 43-*bis* che nell'intento di recepire l'articolo 15 della direttiva *copyright*, riconosce agli editori i diritti esclusivi di riproduzione e di comunicazione al pubblico per l'utilizzo *on-line* delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione, comprese le imprese di *media monitoring* e rassegne stampa, ad esclusione degli utilizzi privati o non commerciali da parte di singoli utilizzatori, o di estratti molto brevi. Le modalità di determinazione dell'equo compenso, le formalità del contratto e le tutele mediante procedura stragiudiziale dovranno essere individuate con apposito regolamento dell'AGCOM (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), fermo restando il diritto di adire l'autorità giudiziaria.

A loro volta, gli editori devono riconoscere agli autori una quota, compresa tra il 2 e il 5 per cento dell'equo compenso, per i lavoratori autonomi, da determinare su base convenzionale. Per i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato tale quota può essere determinata mediante accordi collettivi.

Segnala al riguardo che su tali disposizioni è recentemente intervenuto un parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, adottato ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nel quale si rileva come l'articolo 1, lett. *b*), dello schema travalichi i limiti posti dal legislatore europeo e dalla delega parlamentare, introducendo fattispecie soggettive e oggettive non previste dalla disciplina eurounionaria e individuando meccanismi negoziali limitativi della libertà contrattuale degli operatori economici.

In particolare, nel citato parere si sottolinea che « le tutele accordate dalla direttiva Copyright non dovrebbero essere perseguite con strumenti di natura pubblicistica – peraltro particolarmente invasivi – e con interventi di regolazione che de-

terminano ingiustificati vincoli alla autonomia negoziale delle parti e, in definitiva, al funzionamento dei mercati, soprattutto in assenza di evidenze circa possibili fallimenti del mercato. Al contrario, queste tutele dovrebbero essere garantite consentendo il riequilibrio tra le forze contrattuali delle parti, anche attraverso un potenziamento del ruolo degli enti che professionalmente e in maniera sistematica curano le posizioni dei propri associati/mandanti attraverso la negoziazione delle licenze. In tal modo, le negoziazioni per la concessione di licenze e per la pattuizione dell'equo compenso verrebbero svolte nel rispetto dei principi di autonomia negoziale e contrattuale, soprattutto in mercati soggetti a rapidi e profondi cambiamenti determinati dall'innovazione tecnologica e che necessitano di ritrovare autonomamente un proprio equilibrio concorrenziale ».

Pertanto, prosegue l'Autorità, « per rafforzare il potere contrattuale di autori ed editori nell'ambito delle negoziazioni dei diritti con gli utilizzatori e al fine di tenere conto dell'evoluzione del mercato e della disciplina di riferimento, dovrebbe essere riconosciuto il ruolo di intermediazione degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendenti, di cui alla Direttiva (UE) 2014/26 (cosiddetta Direttiva Barnier), recepita dal decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 ». Inoltre, il medesimo parere evidenzia come il citato nuovo articolo 43-bis della Legge sul diritto d'autore, nell'indicare i parametri per la definizione dell'entità dell'equo compenso, preveda variabili quali la durata dell'attività e la rilevanza degli editori, nonché il numero di giornalisti impiegati, che lungi dal contribuire a quantificare l'apporto al risultato economico del contenuto citato, sono invece idonei a determinare improprie discriminazioni a sfavore degli editori nuovi entranti e di dimensioni minori, favorendo ingiustificatamente gli editori *incumbent*.

Infine, l'Autorità rileva che lo schema di decreto, diversamente da quanto previsto dalla legge di delegazione, non appare fornire una definizione adeguata del concetto di « estratti molto brevi », di cruciale im-

portanza per la distinzione tra l'opera che deve essere oggetto di remunerazione e la sua rappresentazione sintetica che non beneficia di tutela. A tale riguardo, ricorda che in base allo schema di decreto, per estratto molto breve di pubblicazione di carattere giornalistico deve intendersi « qualsiasi porzione di tale pubblicazione che non dispensi dalla necessità di consultazione dell'articolo giornalistico nella sua integrità ». Sul punto, l'Autorità rileva che tale definizione appare eccessivamente generica e di difficile applicazione pratica, risultando così inidonea a contribuire alla certezza della tutela riconosciuta dalla direttiva Copyright agli editori e agli autori. La nozione di « estratti molto brevi » dovrebbe, pertanto, essere ricondotta entro i parametri certi e definiti, abitualmente utilizzati nel settore di riferimento e di immediata applicazione, quali ad esempio il numero di caratteri/battute dell'estratto.

Da ultimo, l'Autorità conclude rilevando come le modalità di recepimento in Italia dell'articolo 15 della direttiva non trovino riscontro nemmeno nelle esperienze maturate in alcuni dei principali Stati membri che già hanno concluso l'*iter* di recepimento.

Riservandosi di approfondire tali rilievi e proseguendo nell'illustrazione del testo, ricorda che le lettere c) e d) modificano gli articoli 46 e 46-bis della legge sul diritto d'autore per introdurre norme che garantiscano l'adeguatezza e la proporzionalità dei compensi dovuti a determinati soggetti coinvolti nella realizzazione di opere cinematografiche: autori del soggetto e della sceneggiatura, artisti interpreti primari e comprimari, e così via. La novella all'articolo 46-bis, comma 4, serve invece ad aggiornare le modalità di determinazione dei compensi in caso in mancanza di accordo tra le parti. La loro definizione è affidata ora all'AGCOM, anziché al collegio arbitrale previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale n. 440 del 1945: una norma che è stata scarsamente utilizzata.

La lettera e), mediante l'introduzione di un nuovo comma nell'articolo 68, prevede che gli istituti di tutela del patrimonio

culturale, per finalità di conservazione e nella misura a tal fine necessaria, hanno sempre il diritto di riprodurre e realizzare copie di opere o di altri materiali protetti, presenti in modo permanente nelle loro raccolte, in qualsiasi formato e su qualsiasi supporto.

La lettera *f*) abroga il comma 12 dell'articolo 69-*quater*, ai sensi del quale non possono essere considerate orfane le opere in commercio.

La lettera *g*) introduce articoli nuovi nel Capo della legge sul diritto d'autore relativo alle eccezioni e alle limitazioni.

In particolare, il nuovo articolo 70-*bis* allarga il perimetro dell'attuale eccezione per il riassunto, la citazione, la riproduzione e la comunicazione al pubblico di opere, fatti per fini d'insegnamento anche nel caso siano effettuati con mezzi digitali. Si fa esclusione del materiale destinato principalmente al mercato dell'istruzione e degli spartiti e delle partiture musicali, quando sono disponibili sul mercato licenze di carattere volontario che possono regolamentare tali utilizzi.

Il nuovo articolo 70-*ter* consente invece agli istituti di tutela del patrimonio culturale e agli organismi di ricerca di estrarre per scopi di ricerca scientifica parti di testo e dati (la cosiddetta « *text and data mining* » o TDM) da opere e altri materiali protetti contenuti in reti o banche di dati cui abbiano accesso, mentre il nuovo articolo 70-*quater* consente la stessa operazione di estrazione a chiunque abbia accesso legittimo a opere e altri materiali contenuti in banche dati o reti a condizione che l'utilizzo non sia stato riservato espressamente dai titolari dei diritti.

Il nuovo articolo 70-*quinquies* stabilisce che, se l'autore, mediante contratto o licenza, ha trasferito o concesso a un editore l'utilizzo di un diritto connesso a una propria opera, l'editore ha diritto a una quota del compenso spettante all'autore anche in caso di utilizzi dell'opera non fatti da lui editore (ovviamente possibili in virtù di eccezioni o limitazioni al trasferimento del diritto all'editore).

Il nuovo articolo 70-*sexies* prevede che, anche quando a un'opera sono applicate

misure tecnologiche di protezione, gli istituti di tutela del patrimonio culturale, cinematografico e sonoro, nonché gli istituti di ricerca, di istruzione e di radiodiffusione pubblici che hanno acquisito il possesso legittimo di esemplari dell'opera o del materiale protetto oppure vi hanno avuto accesso legittimo, possono effettuarne una copia, con i limiti e per le finalità di cui agli articoli 70-*bis* e 70-*ter* e sempreché l'effettuare una copia non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.

La lettera *h*) modifica l'articolo 80 per chiarire che nella categoria degli artisti interpreti ed artisti esecutori sono inclusi i direttori del doppiaggio e i doppiatori.

La lettera *i*) modifica l'articolo 84, al fine di garantire l'adeguatezza e la proporzionalità dei compensi ivi previsti a favore degli artisti interpreti ed esecutori di opere cinematografiche e di estenderli anche alle opere teatrali trasmesse. Viene inoltre aggiornata la modalità di determinazione dei compensi in difetto di accordo tra le parti, rimettendone la definizione all'AGCOM.

La lettera *l*), recependo l'articolo 17 della direttiva, introduce nella legge sul diritto d'autore un nuovo Titolo II-*quater*, recante « *Utilizzo di contenuti protetti da parte dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online* », composto dagli articoli da 102-*sexies* a 102-*decies*.

Al riguardo, prima di illustrare il contenuto della lettera, ritiene opportuno fare subito presente che il complesso delle norme da essa introdotte è stato oggetto di diverse censure da parte dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, che nel citato parere ha argomentato le ragioni in base alle quali a suo avviso lo schema di decreto non appare recepire adeguatamente la direttiva con riferimento ad alcuni punti fondamentali del suo articolo 17, ciò anche alla luce degli Orientamenti forniti della Commissione europea con la Comunicazione al Parlamento e al Consiglio del 4 giugno 2021 finalizzati a sostenere un recepimento corretto e coerente di questa disposizione in tutti gli Stati membri.



Avverte che illustrerà quindi prima il contenuto dei citati nuovi articoli, per tornare poi ad esaminare il parere formulato al riguardo dall'Autorità *antitrust*.

Il nuovo articolo 102-*sexies* stabilisce che le piattaforme di condivisione di contenuti *online*, quando concedono l'accesso al pubblico a opere protette dal diritto d'autore caricate dai loro utenti, compiono atti di comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico di un'opera tutelata e hanno quindi l'obbligo di ottenere un'autorizzazione da parte dei titolari dei diritti, anche mediante la conclusione di un accordo di licenza. L'autorizzazione comprende anche gli atti compiuti dagli utenti dei servizi che caricano sulla piattaforma del prestatore di servizi opere protette dal diritto d'autore qualora non agiscano su base commerciale o qualora la loro attività non generi ricavi significativi.

Il nuovo articolo 102-*septies* disciplina il regime di responsabilità dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti *online* qualora non sia stato possibile ottenere l'autorizzazione da parte dei titolari dei diritti. I prestatori non sono ritenuti responsabili se dimostrano cumulativamente di aver soddisfatto alcune condizioni: devono aver compiuto i massimi sforzi per ottenere un'autorizzazione e per assicurarsi che non fossero rese disponibili opere e altri materiali per i quali avevano ricevuto le informazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti; e devono dimostrare di avere, a seguito di una segnalazione da parte dei titolari dei diritti, tempestivamente disabilitato l'accesso o rimosso dai propri siti *web* le opere o gli altri materiali e compiuto i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro.

Il nuovo articolo 102-*octies* prevede, in capo ai nuovi prestatori di servizi di condivisione di contenuti *online* che operano nel mercato dell'Unione europea da meno di tre anni e che hanno un fatturato annuo inferiore a 10 milioni di euro, obblighi mitigati in materia di controllo e rimozione dei contenuti non autorizzati.

Il nuovo articolo 102-*novies* prevede che la cooperazione tra prestatori di servizi e titolari di diritti non deve pregiudicare la

disponibilità dei contenuti caricati dagli utenti nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e delle relative eccezioni e limitazioni. Stabilisce poi che gli utenti che caricano contenuti possono avvalersi di alcune indicate eccezioni o limitazioni al diritto d'autore e ai diritti connessi: le eccezioni sono quelle previste per citazione, critica, recensione e utilizzo a scopo di caricatura, parodia o *pastiche*. L'articolo prevede anche che l'applicazione delle disposizioni del nuovo Titolo II-*quater* in questione non comporta l'identificazione dei singoli utenti né il trattamento nei dati personali.

Il nuovo articolo 102-*decies* regola le procedure di reclamo e rimozione dei contenuti in presenza di violazioni dei diritti. In caso di contestazione sulla decisione adottata dal prestatore, le parti possono rimettere all'AGCOM la risoluzione della controversia, salvo il diritto di adire l'autorità giudiziaria.

Sottolinea, come accennato, che le disposizioni testè richiamate sono state oggetto di rilievi da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la quale, analogamente a quanto già rilevato in merito al recepimento dell'articolo 15 della Direttiva, ritiene che lo schema di decreto non abbia tenuto in dovuta considerazione il quadro complessivo della disciplina sulla gestione del diritto d'autore, modificata a seguito del recepimento della richiamata Direttiva Barnier con l'introduzione di una disciplina organica dei requisiti e del sistema di vigilanza delle imprese di intermediazione cui gli aventi diritto possono rivolgersi, sulla base di una libera scelta, per la gestione dei diritti d'autore, dei diritti connessi e del compenso copia privata.

In proposito, l'Autorità ricorda che le imprese di intermediazione svolgono un ruolo cruciale nella negoziazione delle licenze e nella tutela dei diritti dei propri iscritti e coerentemente con gli Orientamenti della Commissione sopra richiamati auspica che la declinazione normativa « dei massimi sforzi » che il prestatore di servizi deve porre in essere per ottenere le necessarie autorizzazioni, includa l'effettivo coin-

volgimento delle imprese di intermediazione attive e la cui operatività è già oggi sottoposta, dall'ordinamento vigente, alla verifica del rispetto di ampi obblighi di trasparenza.

Parimenti, l'Autorità ritiene necessario un esplicito richiamo all'articolo 16 (« Concessione delle licenze ») della citata direttiva « Barnier » n. 2014/26/UE, che stabilisce principi essenziali delle negoziazioni sia nei rapporti con gli utilizzatori, sia nei rapporti con i titolari dei diritti. In proposito l'Autorità *antitrust* ricorda le difficoltà alle quali spesso vanno incontro le imprese di intermediazione nell'affermare il proprio ruolo innanzi agli utilizzatori e come ciò comporti non solo distorsioni delle dinamiche competitive del settore, ma anche una compressione delle posizioni giuridiche ed economiche dei titolari dei diritti. Il riconoscimento esplicito (e doveroso) di un loro ruolo, stante l'attuale evoluzione dei mercati, avrebbe ad avviso dell'Autorità effetti positivi a cascata in una prospettiva più ampia. In via generale essa osserva, pertanto, che il riferimento alle imprese di intermediazione dovrebbe costituire un elemento ricorrente in questa, come in tutte le altre disposizioni dello schema del decreto legislativo che si riferiscono alla negoziazione sull'utilizzazione/remunerazione diritti. Il filo conduttore che dovrebbe permeare lo schema di decreto dovrebbe essere, infatti, lo sviluppo di strumenti che favoriscono l'efficace negoziazione dei diritti, sulla base dell'autonomia negoziale delle parti interessate e del rispetto del principio della libertà d'impresa. Le *collecting* sono per definizione gli enti preposti a stipulare le licenze in nome e per conto dei propri iscritti e a tutelarne i diritti: un rafforzamento del loro ruolo anche nella fase patologica della gestione dei diritti – ovvero in caso di controversia con i prestatori dei diritti online – migliorerebbe l'efficacia della tutela del diritto d'autore nel suo complesso.

Inoltre, considerando che la direttiva Copyright è adeguatamente dettagliata e che la Commissione ha già pubblicato gli orientamenti utili in materia, l'Autorità ritiene che « ogni ulteriore livello di regola-

zione rispetto alla normativa primaria di recepimento, rischia di compromettere l'omogeneità dell'applicazione della direttiva negli Stati membri, per cui sarebbe più efficace prevedere il coinvolgimento di organismi esistenti costituiti dai rappresentanti del settore (eventualmente con un'apposita rimodulazione, potenziando la presenza delle imprese di intermediazione), nonché, parallelamente, rafforzare gli strumenti di mediazione da esperire innanzi ai Tribunali competenti. In ogni caso, lo schema di decreto dovrebbe precisare che i reclami dei soggetti interessati devono essere di facile accessibilità e gratuiti per gli utenti ».

In conclusione, alla luce delle predette considerazioni, l'Autorità sottolinea come il recepimento della direttiva in esame presenti, allo stato, rilevanti criticità concorrenziali che potrebbero compromettere lo sviluppo dei mercati relativi all'intermediazione dei diritti nel contesto digitale. Infatti, le previsioni oggetto di censura delineano, ad avviso dell'Autorità, « un approccio eccessivamente dirigistico, con un pervasivo, e sovente inefficace, intervento dei pubblici poteri che non incentiva il dispiegarsi di corrette dinamiche negoziali e che peraltro è foriero di significative e ingiustificate discriminazioni concorrenziali. Al contrario, lo spirito della direttiva Copyright richiede lo sviluppo di strumenti che favoriscono l'efficace contrattazione dei diritti, sulla base del libero esplicarsi dell'autonomia negoziale delle parti interessate e del rispetto del principio della libertà d'impresa ».

Rammenta infine l'auspicio dell'Autorità a che le osservazioni da essa svolte possano essere tenute adeguatamente in considerazione, riservandosi di svolgere nel corso dell'*iter* ulteriori approfondimenti istruttori in merito.

Proseguendo nell'illustrazione del testo, ricorda che la lettera *m*) introduce nella legge sul diritto d'autore il nuovo Titolo *II-quinquies* rubricato « *Utilizzi di opere fuori commercio e altri materiali* », composto da sette articoli, da *102-undecies* a *102-septiesdecies*, che dettano disposizioni concernenti le modalità di sfruttamento delle opere non più rinvenibili negli ordinari canali

commerciali da almeno 10 anni. Sono altresì regolamentate le modalità di verifica della non disponibilità dell'opera e le relative misure di pubblicità, nonché quelle concernenti la richiesta da parte dell'istituto di tutela del patrimonio culturale della licenza, a fini non commerciali per la riproduzione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione del pubblico dell'opera o altri materiali all'organismo di gestione collettiva rappresentativo dei titolari dei diritti per tipologia di opera o di diritti oggetto della licenza. I titolari dei diritti possono escludere le loro opere o altri materiali dal meccanismo di concessione delle licenze, tramite comunicazione all'organismo di gestione collettiva (cosiddetto diritto di *opt-out*).

Segnala poi la lettera *n*), che aggiunge nell'articolo 107 della legge sul diritto d'autore un nuovo comma, che stabilisce il principio che gli autori e gli artisti interpreti ed esecutori che concedono in licenza o trasferiscono i propri diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere o di altri materiali protetti hanno il diritto a una remunerazione adeguata e proporzionata al valore dei diritti concessi in licenza o trasferiti, nonché commisurata ai ricavi che derivano dal loro sfruttamento. Viene stabilita la nullità di ogni pattuizione contraria.

La lettera *o*) introduce nella legge sul diritto d'autore i nuovi articoli da 110-*ter* a 110-*septies*.

Il nuovo articolo 110-*ter* prevede che, in caso di difficoltà nel raggiungere un accordo contrattuale per la concessione di una licenza per lo sfruttamento delle opere audiovisive su servizi di video *on demand*, ciascuna delle parti può avvalersi, ai fini della definizione dell'accordo, dell'AGCOM, che assiste le parti nella negoziazione anche presentando proposte.

Il nuovo articolo 110-*quater* prevede che i soggetti ai quali sono stati concessi in licenza o trasferiti i diritti e i loro aventi causa hanno l'obbligo di fornire agli autori e agli artisti interpreti o esecutori informazioni aggiornate, pertinenti e complete sullo sfruttamento delle loro opere e prestazioni artistiche. La mancata comunicazione una

sanzione amministrativa e costituisce presunzione legale di inadeguatezza del compenso.

In coerenza con quanto sopra evidenziato con riguardo alla novella all'articolo 107 della legge sul diritto d'autore, segnala che ai sensi del nuovo articolo 110-*quinquies*, gli autori e gli artisti interpreti o esecutori hanno diritto a una remunerazione ulteriore, adeguata ed equa, dalla parte con cui hanno stipulato un contratto per lo sfruttamento dei diritti o dai suoi aventi causa, se la remunerazione concordata si rivela sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi originati nel tempo dallo sfruttamento delle loro opere o prestazioni artistiche, considerate tutte le possibili tipologie di proventi derivanti dallo sfruttamento dell'opera o prestazione artistica, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma.

Il nuovo articolo 110-*sexies* prevede che per la risoluzione delle controversie aventi ad oggetto gli obblighi e i diritti di cui agli articoli precedenti, ciascuna delle parti può rivolgersi all'AGCOM, fermo restando il diritto di adire l'autorità giudiziaria.

Il nuovo articolo 110-*septies* concerne la risoluzione del contratto di licenza, azionabile dall'autore o dall'artista interprete o esecutore, in caso di mancato sfruttamento di un'opera concessa in licenza o trasferita in via esclusiva, per causa non imputabile all'autore o artista. Salva diversa previsione contrattuale o di legge, lo sfruttamento dell'opera o della prestazione artistica deve avvenire nel termine stabilito dal contratto, comunque non superiore a tre anni o a un anno successivo alla disponibilità dell'opera da parte dell'editore o del produttore. In mancanza, l'autore o artista interprete o esecutore assegna un termine congruo per lo sfruttamento dei diritti concessi in licenza o trasferiti, decorso il quale, può revocare l'esclusiva del contratto o risolvere il contratto.

La lettera *p*) prevede innanzitutto che nessuna pattuizione contraria ai nuovi articoli sugli obblighi di trasparenza e sul meccanismo di adeguamento contrattuale è opponibile agli autori, artisti interpreti o esecutori dell'opera o di altro materiale al quale la pattuizione si riferisce. Inoltre



prevede che il principio di equa remunerazione, l'obbligo di trasparenza, il meccanismo di adeguamento contrattuale e la risoluzione per mancato sfruttamento non valgono per gli autori dei programmi per elaboratore.

L'articolo 2 regola l'applicazione nel tempo delle nuove norme introdotte ed estende l'obbligo di iscrizione al registro degli operatori di comunicazione (ROC), tenuto dall'AGCOM, anche ai prestatori di servizi della società dell'informazione, comprese le imprese di *media monitoring* e rassegne stampa, nonché quelle operanti nel settore del video *on demand*, attesi gli obblighi di vigilanza attribuiti all'Autorità su detti operatori.

L'articolo 3 reca le disposizioni finanziarie, intervenendo tra l'altro sulla disciplina del contributo versato all'AGCOM dai soggetti vigilati.

Segnala, infine, che la relazione introduttiva chiarisce che lo schema di decreto in esame non ha recepito l'articolo 12 della direttiva, recante « *Concessione di licenze collettive con effetto esteso* », perché l'introduzione del meccanismo delle licenze collettive estese è di carattere facoltativo e questo strumento è scarsamente utilizzato nei Paesi, come l'Italia, caratterizzati da grandi produzioni, e ha invece un utilizzo esteso in Paesi che importano soprattutto opere dall'estero.

In conclusione, nel ricordare che sono pervenute segnalazioni volte a sottolineare l'istanza di un equo compenso, non solo per gli autori ma anche per gli esecutori, si riserva di presentare la proposta di parere all'esito del dibattito e dei necessari approfondimenti istruttori connessi al predetto parere dell'Autorità *antitrust*.

Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) evidenzia che l'attuazione della direttiva in esame è attesa da tempo e necessita a suo avviso di ulteriori approfondimenti. Osserva che la produzione culturale e l'assetto dell'industria culturale differiscono largamente tra i diversi Paesi europei. Nel nostro Paese parlare di utili in ambito culturale costituisce un ossimoro. In as-

senza di una regolamentazione delle imprese culturali, ci sono situazioni in cui si crea l'effetto paradossale di far pagare due volte il medesimo prodotto culturale a scapito delle piccole realtà, tenute a pagare i diritti d'autore per l'utilizzo di opere la cui produzione è già finanziata da denaro pubblico.

Si genera inoltre il paradosso per il quale il produttore di contenuti culturali non viene tutelato da una contrattazione dignitosa, ritenendosi sufficiente la tutela rappresentata dal diritto d'autore. Peraltro è proprio l'onere connesso a tali diritti che crea un ostacolo alla diffusione, da parte dei piccoli distributori e delle piccole compagnie teatrali, dei prodotti culturali coperti da diritto d'autore, generandosi una strozzatura nel processo distributivo. Per tale ragione abbiamo ad esempio teatri che propongono esclusivamente stagioni classiche, esonerate dal pagamento dei diritti d'autore. Di fatto, quindi il diritto d'autore viene fatto pagare due volte dal pubblico, senza peraltro favorire gli artisti, ostacolando la diffusione delle opere.

Osserva quindi che nel recepimento della direttiva in esame occorre tenere conto della specificità del nostro sistema. Il nostro Paese, non disponendo di un'industria culturale paragonabile a quella degli altri grandi paesi europei, quali Gran Bretagna, Francia e Germania, è inoltre caratterizzato da una lingua minoritaria che non favorisce la diffusione dei prodotti culturali italiani al di fuori dei confini nazionali.

Alessandro BATTILOCCHIO (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede quale sia la tempistica prevista per l'esame del provvedimento.

Sergio BATTELLI, *presidente*, avverte che, in accordo con il Governo, la Commissione si esprimerà sugli schemi di decreto legislativo in esame dopo lo svolgimento delle elezioni amministrative. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.25.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI .....	42
Sulla pubblicità dei lavori .....	42
Comunicazioni del Presidente su alcuni procedimenti concernenti i rapporti con l'Autorità giudiziaria .....	42
Audizione di Carmine Antonio Esposito, già consigliere comunale di Brusciano, già Presidente del Tribunale di sorveglianza di Napoli .....	42
Richiesta di patrocinio a titolo oneroso .....	43
COMITATO XXII – ELEMENTI ISTRUTTORI RELATIVI ALL'OMICIDIO DI ANGELO VASSALLO .....	43

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

*Martedì 21 settembre 2021. — Presidenza del presidente MORRA.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.39 alle 13.51.

*Martedì 21 settembre 2021. — Presidenza del presidente MORRA indi del presidente f.f. Marco PELLEGRINI.*

#### La seduta comincia alle 14.05.

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE fornisce informazioni sul regime di pubblicità dei lavori.

#### Comunicazioni del Presidente su alcuni procedimenti concernenti i rapporti con l'Autorità giudiziaria.

Il PRESIDENTE svolge alcune comunicazioni in seduta segreta. La Commissione prende atto unanime.

#### La seduta sospesa alle 14.12 è ripresa alle 14.29.

**Audizione di Carmine Antonio Esposito, già consigliere comunale di Brusciano, già Presidente del Tribunale di sorveglianza di Napoli.**

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del dottor Esposito.

Il dottor ESPOSITO svolge una relazione sulle vicende e le motivazioni che hanno condotto alle dimissioni da parte sua e di altri 14 consiglieri comunali e al conseguente scioglimento del Consiglio e dell'amministrazione comunali di Brusciano.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti, il senatore URRARO (L-SP-PSd'Az) e il deputato CANTALAMESSA (Lega).

Il dottor ESPOSITO fornisce i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

**Richiesta di patrocinio a titolo oneroso.**

Il PRESIDENTE *f.f.* Marco PELLEGRINI (M5S) sottopone alla Commissione una richiesta di patrocinio oneroso nei confronti della settimana della legalità che si svolgerà presso alcune scuole di Roma, già approvata dall'ufficio di presidenza.

Non essendovi obiezioni, la proposta si intende approvata.

**La seduta termina alle 15.35.**

**COMITATO XXII – ELEMENTI ISTRUTTORI  
RELATIVI ALL'OMICIDIO DI ANGELO VASSALLO**

*Martedì 21 settembre 2021. – Coordinatore: MIGLIORINO (M5S).*

Il Comitato si è riunito dalle 19.25 alle 23.24.

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

#### S O M M A R I O

Audizione del Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, generale Teo Luzi .....	44
Seguito dell'esame di uno schema di regolamento ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 124 del 2007 .....	44

*Martedì 21 settembre 2021. – Presidenza del presidente URSO.*

#### **La seduta comincia alle 13.05.**

#### **Audizione del Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, generale Teo Luzi.**

Il Comitato procede all'audizione, del Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, generale Teo LUZI, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE, i senatori FAZZONE (FIBP-UDC) e MAGORNO (IV-PSI) e i deputati VITO (FI), Maurizio CATTOI (M5S) e Enrico BORGHI (PD).

Il generale LUZI ha quindi svolto l'intervento di replica.

#### **Seguito dell'esame di uno schema di regolamento ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 124 del 2007.**

Il Comitato prosegue l'esame di uno schema di regolamento ai sensi dell'art. 32 della legge n. 124 del 2007.

Il Relatore, onorevole Enrico BORGHI (PD), propone di esprimere parere favorevole.

Il Comitato approva all'unanimità.

#### **La seduta termina alle 15.10.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sul sistema bancario e finanziario

#### S O M M A R I O

#### COMMISSIONE PLENARIA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	45
Sulla pubblicità dei lavori .....	45
Esame della proposta di Relazione sull'attività svolta dalla Commissione (Relatori: on. D'Ettore e sen. Laus) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	45
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	46

#### COMMISSIONE PLENARIA

*Martedì 21 settembre 2021. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO.*

#### La seduta comincia alle 14.05.

#### Variazione nella composizione della Commissione.

Carla RUOCCO, *presidente*, comunica che, in data 1° settembre 2021, il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Umberto Buratti, in sostituzione del deputato Claudio Mancini, dimissionario, e che, in data 15 settembre 2021, la Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione il senatore Stanislao Di Piazza, in sostituzione della senatrice Laura Bottici, dimissionaria.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna

sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

#### Esame della proposta di Relazione sull'attività svolta dalla Commissione (Relatori: on. D'Ettore e sen. Laus).

*(Esame e rinvio).*

Carla RUOCCO, *presidente*, comunica che oggi ha inizio l'esame della proposta di Relazione sull'attività svolta dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge istitutiva 26 marzo 2019, n. 28.

La Relazione avrà ad oggetto le attività svolte dalla Commissione dal giorno della sua costituzione, avvenuta il 6 febbraio 2020, fino al 31 luglio 2021.

Comunica altresì di avere nominato quali correlatori i due Vicepresidenti della Commissione, il senatore Laus e l'onorevole D'Ettore, che hanno già predisposto una prima bozza di relazione.

Dispone che copia della prima bozza di Relazione sia distribuita ai commissari pre-

senti e che sia comunque trasmessa per email a tutti i membri della Commissione.

A nome dei correlatori, impossibilitati a partecipare alla odierna seduta a causa di impegni istituzionali, precisa che l'elaborato oggi in distribuzione, redatto al fine di delineare le aree tematiche nelle quali si è svolta l'attività della Commissione, rappresenta un mero punto di avvio dell'esame ed è aperto alle vostre osservazioni e considerazioni.

Pertanto, fissa il termine del 13 ottobre 2021 per far pervenire ai relatori, tramite la Segreteria della Commissione, eventuali osservazioni e proposte di modifica della prima bozza oggi in distribuzione, riservandosi di valutare in seguito, apprezzate le circostanze, se sarà opportuno prevedere un termine più ampio.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.10.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 21 settembre 2021.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14,10 alle 14,30.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulla morte di Giulio Regeni

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 47

Audizione dell'avvocato Raphaël Kempf, legale della famiglia Lang (*Svolgimento e conclusione*) ..... 47

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 47

##### AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 48

Audizione del dottor Giuseppe Pignatone, già Procuratore della Repubblica di Roma (*Svolgimento e conclusione*) ..... 48

#### AUDIZIONI

*Martedì 21 settembre 2021. – Presidenza del presidente Erasmo PALAZZOTTO.*

#### La seduta comincia alle 10.10.

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche tramite impianto audiovisivo a circuito chiuso, nonché via *streaming* sulla *web-tv* della Camera, come convenuto in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

**Audizione dell'avvocato Raphaël Kempf, legale della famiglia Lang.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, introduce l'audizione, ringraziando l'avvocato Kempf per la disponibilità immedia-

tamente manifestata a collaborare con la Commissione.

Raphaël KEMPF, *legale della famiglia Lang*, svolge una relazione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Guido Germano PETTARIN (CI), Massimo UNGARO (IV) ed Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, ai quali replica Raphaël KEMPF, *legale della famiglia Lang*.

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, ringrazia l'avvocato Kempf per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 10.55.

*N.B. Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 11.10 alle 11.20.



**AUDIZIONI**

*Martedì 21 settembre 2021. – Presidenza del presidente Erasmo PALAZZOTTO.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche tramite impianto audiovisivo a circuito chiuso, nonché via *streaming* sulla *web-tv* della Camera, come convenuto in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

**Audizione del dottor Giuseppe Pignatone, già Procuratore della Repubblica di Roma.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, introduce l'audizione, ringraziando il dottor Pignatone per la disponibilità immediatamente manifestata a collaborare con la Commissione.

Giuseppe PIGNATONE, *già Procuratore della Repubblica di Roma*, svolge una relazione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), Guido Germano PETTARIN (CI) ed Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, ai quali replica Giuseppe PIGNATONE, *già Procuratore della Repubblica di Roma*.

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, sentita la Commissione, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

*(I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).*

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, ringrazia il dottor Pignatone per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.20.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle cause del disastro della nave «Moby Prince»

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	49
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del presidente .....	49
AUDIZIONI:	
Audizione di Adele Grossi, giornalista ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	49

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 21 settembre 2021.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.10 alle 14.45.

#### COMMISSIONE PLENARIA

*Martedì 21 settembre 2021. — Presidenza del presidente Andrea ROMANO.*

**La seduta comincia alle 18.10.**

#### Comunicazioni del presidente.

Andrea ROMANO, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione odierna ha convenuto sull'opportunità che la Commissione si avvalga della collaborazione, ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento interno, del dottor Gabriele Bardazza, perito forense, e dell'avvocato Giovanni Frullano. Informa che la loro collaborazione sarà a tempo parziale e a titolo gratuito (salvo rimborsi spese) e avrà du-

rata fino al 31 dicembre 2021, con possibilità di rinnovo.

Comunica inoltre che lo stesso Ufficio di presidenza, al fine di procedere all'indicizzazione della documentazione, ha deliberato di autorizzarne l'informatizzazione a cura del personale della Guardia di finanza addetto all'archivio informatico delle Commissioni parlamentari d'inchiesta.

#### AUDIZIONI

*Martedì 21 settembre 2021. — Presidenza del presidente Andrea ROMANO.*

#### Audizione di Adele Grossi, giornalista.

*(Svolgimento e conclusione).*

Andrea ROMANO, *presidente*, introduce, l'audizione di Adele Grossi, giornalista, autrice di un'inchiesta sul disastro della *Moby Prince* trasmessa il 19 aprile scorso dal programma « Report » di Rai 3. Informa che, considerate le modalità di svolgimento della seduta, qualora Adele Grossi dovesse ritenere che taluni argomenti sui quali intende riferire richiedano di essere assoggettati a un regime di segretezza, la

Commissione valuterà le modalità più opportune per consentirle di farlo.

Adele GROSSI, *giornalista*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione. Chiede quindi che la Commissione proceda in seduta segreta.

Andrea ROMANO, *presidente*, propone che la Commissione prosegua i propri lavori in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta).*

Andrea ROMANO, *presidente*, ringrazia la dottoressa Grossi per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa la seduta.

**La seduta termina alle 19.50.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## INDICE GENERALE

### COMMISSIONI RIUNITE (III-IV Camera e 3<sup>a</sup>-4<sup>a</sup> Senato)

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Rappresentante civile della NATO in Afghanistan, Amb. Stefano Pontecorvo, sulla crisi in Afghanistan e sui possibili scenari successivi .....	3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

### COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (atto n. 292) di rappresentanti di Coordinamento Free, T&E (Federazione Europea per il Trasporto e l'ambiente Transport & Environment) e WWF ..	4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (atto n. 291) e dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (atto n. 292) di rappresentanti di Coalizione Articolo 9, Greenpeace, Kyoto Club, Legambiente e Mare Vivo .....	4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (atto n. 291), di rappresentanti dell'Associazione Medici per l'ambiente – ISDE Italia, Alleanza cooperative settore pesca, Assobioplastiche (Associazione Italiana delle Bioplastiche e dei Materiali Biodegradabili e Compostabili), Biorepack, Consorzio C.A.R.P.I., Cisambiente, Confcommercio, Alleanza delle cooperative italiane, CONFIDA, Confindustria, Copagri, Federazione carta e grafica, Federazione gomma plastica (UNIONPLAST) e PlasticsEurope Italia-Federchimica .....	4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

### COMMISSIONI RIUNITE (IX e XI)

#### COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE:

Sulla pubblicità dei lavori delle Commissioni riunite .....	6
-------------------------------------------------------------	---

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del presidente esecutivo, dottor Alfredo Altavilla, e dell'amministratore delegato di Italia Trasporto Aereo spa, dottor Fabio Lazzarini, sul piano industriale della società ...	7
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

### COMMISSIONI RIUNITE (X e XIII)

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Confcommercio, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53 in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari (atto n. 280) .....	8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

**I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni**

## SEDE REFERENTE:

DL 117/2021: Disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021. C. 3269 Governo ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	9
ALLEGATO ( <i>Proposte emendative presentate</i> ) .....	13

**II Giustizia**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Valeria Montaruli, presidente del Tribunale per i Minorenni di Potenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 306 Meloni e C. 2599 Carfagna, recanti modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 49, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano .....	16
Audizione informale, in videoconferenza, di Michela Nacca, Presidente dell'Associazione <i>Maison Antigone</i> , nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2102 Bazoli, C. 2264 Locatelli, C. 2796 Bellucci, C. 2897 Ascari, C. 2937 Giannone e C. 3148 Boldrini, in materia di Modifiche al codice civile e alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento dei minori .....	16

## ATTI DEL GOVERNO:

Sui lavori della Commissione .....	17
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI. Atto n. 275 ( <i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	17
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI. Atto n. 271 ( <i>Seguito esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	23

**III Affari esteri e comunitari**

## COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'impegno dell'Italia nella comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della <i>Revolutionary Association of the Women of Afghanistan</i> (RAWA), con particolare riferimento alla crisi umanitaria in Afghanistan ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	24

**XI Lavoro pubblico e privato**

AVVERTENZA .....	25
------------------	----

**XIV Politiche dell'Unione europea**

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53 in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari. Atto n. 280 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	26
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico. Atto n. 284 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	30
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE. Atto n. 295 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	34
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI .....	42
Sulla pubblicità dei lavori .....	42
Comunicazioni del Presidente su alcuni procedimenti concernenti i rapporti con l'Autorità giudiziaria .....	42
Audizione di Carmine Antonio Esposito, già consigliere comunale di Brusciano, già Presidente del Tribunale di sorveglianza di Napoli .....	42
Richiesta di patrocinio a titolo oneroso .....	43
COMITATO XXII – ELEMENTI ISTRUTTORI RELATIVI ALL'OMICIDIO DI ANGELO VASSALLO .....	43
<b>COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA</b>	
Audizione del Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, generale Teo Luzi .....	44
Seguito dell'esame di uno schema di regolamento ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 124 del 2007 .....	44
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO</b>	
COMMISSIONE PLENARIA:	
Variatione nella composizione della Commissione .....	45
Sulla pubblicità dei lavori .....	45
Esame della proposta di Relazione sull'attività svolta dalla Commissione (Relatori: on. D'Ettore e sen. Laus) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	45
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	46
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI GIULIO REGENI</b>	
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	47
Audizione dell'avvocato Raphaël Kempf, legale della famiglia Lang ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	47
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	47
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	48

---

Audizione del dottor Giuseppe Pignatone, già Procuratore della Repubblica di Roma ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	48
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE»</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	49
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del presidente .....	49
AUDIZIONI:	
Audizione di Adele Grossi, giornalista ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	49



*Stabilimenti Tipografici*  
*Carlo Colombo S. p. A.*



\*18SMC0157490\*